SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 24 aprile 2002.

Approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio 2001.

02A10015

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 agosto 2002, n. **219.**

Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 23, della legge 6 marzo 1976, n. 51, «Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto» il quale delega al Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti l'emanazione di un apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata);

Visto l'articolo 23, comma 1, lettere *a)* e *b)* del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, che demanda ad altro decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire le caratteristiche tecniche e i requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto, nonché le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche;

Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2359 del 16 luglio 2002, e il relativo nulla-osta, di cui al foglio n. 11433 19.3.13/2 del 17 luglio 2002, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le caratteristiche tecniche ed i requisiti delle zattere di salvataggio, di capacità compresa fra 4 e 12 persone, destinate esclusivamente alle unità da diporto, nonché le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche.

2. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) Unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

c) Zattera: la zattera di salvataggio utilizzata come mezzo collettivo di salvataggio pneumatico idoneo a sostenere ed a mantenere in vita persone in pericolo dopo l'abbandono nave.

Art. 2.

Requisiti

1. Le zattere di salvataggio da utilizzare sulle unità da diporto devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione, ad esclusione di quelle di cui al comma 2.

2. Possono essere utilizzate, a bordo delle unità da diporto, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare.

Art. 3.

Caratteristiche costruttive

1. Le zattere di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono avere le caratteristiche costruttive descritte nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 4.

Materiali

1. I materiali da utilizzare per la costruzione delle camere di galleggiabilità, del fondo, del supporto della tenda e della tenda possono essere tessuti impermeabilizzati spalmati o rivestiti da un solo lato o da entrambi i lati. Il tessuto di supporto deve essere imputrescibile.

2. I tessuti impermeabilizzati devono avere le caratteristiche di cui alla tabella riportata nell'allegato *B*.

3. Le metodologie di prova devono corrispondere alle indicazioni contenute nell'allegato *C*.

Art. 5.

Prove sui prototipi

1. Le prove sui prototipi devono essere effettuate con le modalità descritte nell'allegato *D*.

Art. 6.

Istruzioni e documenti della zattera

1. Il fabbricante deve fornire le seguenti istruzioni, stampate da un solo lato su un foglio resistente all'acqua, da affiggere sull'unità da diporto e possibilmente in prossimità della zattera di salvataggio. Tali istruzioni devono contenere:

a) le istruzioni sulla messa a mare della zattera;

b) le istruzioni su come raddrizzare la zattera (nel caso si gonfiasse capovolta);

c) una rappresentazione della zattera gonfiata con l'indicazione della posizione dell'ancora galleggiante, dell'anello galleggiante e delle valvole di gonfiamento;

d) le operazioni da effettuare non appena si sale sulla zattera, ed in particolare come:

1) tagliare la barbetta ed allontanarsi dall'imbarcazione;

2) attivare l'ancora galleggiante;

3) chiudere le aperture;

4) mantenere la zattera in buone condizioni e asciutta, gonfiare il fondo (se gonfiabile), ricercare eventuali perdite e ripararle.

2. Assieme alla zattera deve essere fornito un manuale per il proprietario contenente almeno le seguenti informazioni:

a) nome del fabbricante o marchio commerciale;

b) descrizione della zattera;

c) informazioni per il trasporto e lo stivaggio;

d) istruzioni per l'impiego;

e) consigli sulla sopravvivenza a bordo;

f) istruzioni per la manutenzione e la revisione della zattera.

3. Ogni zattera deve essere fornita con una carta di identificazione che deve riportare le seguenti informazioni:

a) nome del fabbricante o marchio commerciale;

b) modello della zattera;

c) numero di matricola della zattera;

d) idoneità della zattera al tipo di navigazione: (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);

e) capacità della zattera in persone;

f) tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero solo per le zattere di cui all'articolo 2, comma 2, dovranno essere indicati gli estremi dell'approvazione rilasciata da un altro Paese comunitario o dello spazio economico europeo ovvero in mancanza di una formale approvazione gli estremi della norma tecnica obbligatoria che rendono le zattere idonee all'uso sulle unità da diporto nel Paese nel quale sono fabbricate o commercializzate;

g) numero e data del decreto ministeriale di approvazione (solo per le zattere approvate in Italia);

h) data del confezionamento;

i) registrazione di tutte le revisioni effettuate comprensive del nome della stazione di revisione, del timbro e della firma del responsabile.

4. All'interno di ogni zattera deve essere inserito un libretto d'uso contenente le seguenti informazioni:

a) il tipo di equipaggiamento o la lista delle dotazioni di emergenza;

b) informazioni sull'impiego della zattera;

c) istruzioni per la sopravvivenza a bordo;

d) registrazione di tutte le revisioni effettuate con l'indicazione della stazione di revisione, il tipo di intervento eseguito, l'equipaggiamento sostituito, la data, il

timbro e la firma del responsabile dell'operazione. Le predette informazioni possono anche essere contenute in un foglio separato;

e) una rappresentazione della zattera gonfiata con l'indicazione della posizione dell'ancora galleggiante, dell'anello galleggiante e delle valvole di gonfiamento;

f) istruzioni sulle azioni immediate da effettuare subito dopo l'imbarco sulla zattera, quali ad esempio:

1) il taglio della barbetta ed allontanamento dall'unità in pericolo;

2) l'attivazione dell'ancora galleggiante;

3) la chiusura delle aperture di accesso;

4) il mantenimento della zattera in condizioni operative, svuotamento dell'acqua imbarcata, gonfiamento del fondo, ricerca di eventuali perdite d'aria dai tubolari e loro eventuale riparazione.

5. Il manuale per il proprietario e la carta d'identificazione possono essere contenuti in un unico documento.

6. Il libretto d'uso della zattera deve essere redatto su supporto resistente all'acqua.

7. Istruzioni, manuale e libretto d'uso devono essere redatti in lingua italiana. È raccomandato l'impiego di pittogrammi.

Art. 7.

Marcatura

1. La zattera ed il suo contenitore devono essere marcati e contrassegnati come specificato nella tabella di cui all'allegato *E.*

Art. 8.

Modalità di revisione della zattera

1. Il fabbricante delle zattere di salvataggio deve mettere a disposizione dei propri clienti almeno una stazione di revisione con personale qualificato ed attrezzature adeguate.

2. La stazione di revisione deve avere i requisiti stabiliti dal paragrafo 1 dell'annesso alla risoluzione IMO A.761 (18).

3. Il fabbricante deve fornire all'Amministrazione un elenco costantemente aggiornato delle stazioni di revisione autorizzate ad effettuare i controlli delle zattere ed il regolamento cui sono obbligate ad attenersi. Una copia del regolamento deve essere posta a disposizione del cliente o del suo rappresentante. Il regolamento deve indicare:

a) le norme di riferimento per i test di controllo;

b) le istruzioni per le riparazioni;

c) la durata dei materiali di armamento per i quali sono previste date di scadenza.

4. Presso ogni stazione di revisione deve essere affissa una lista delle attrezzature in dotazione e dei pezzi di ricambio di cui può permanentemente disporre la stazione medesima per ciascun fabbricante di zattere.

Art. 9.

Periodicità delle revisioni

1. Le zattere di salvataggio devono essere sottoposte a controlli periodici biennali.

2. Ai controlli di cui al comma 1 possono assistere il proprietario od un suo rappresentante.

3. I controlli periodici di cui al comma 1 devono essere effettuati dalle stazioni di revisione autorizzate dal fabbricante e devono riguardare la parte pneumatica, gli accessori e le dotazioni della zattera, la bombola di gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa. I risultati delle verifiche e degli interventi effettuati devono essere riportati in un apposito certificato di revisione, di cui una copia deve essere consegnata al proprietario ed una conservata presso la stazione. Quest'ultima deve attestare l'avvenuta revisione sia sulla carta di identificazione che sul libretto d'uso della zattera.

4. La prova idraulica delle bombole deve essere effettuata almeno ogni 5 anni, tuttavia se la scadenza di tale periodo è precedente alla successiva revisione biennale, la prova deve essere effettuata durante la revisione. Le bombole devono essere provate, inoltre, prima di ogni ricarica conseguente all'uso e ad ogni perdita di gas che abbia provocato una diminuzione di peso del gas pari al minore dei seguenti valori: 5% del peso del gas o 250 grammi.

5. Ogni sei anni dal primo confezionamento, riportato sulla carta di identificazione, la zattera deve essere sottoposta a visita speciale che, a scelta del fabbricante, può avvenire direttamente presso la fabbrica o presso una stazione di revisione autorizzata dallo stesso per tale scopo, e deve comprendere almeno:

a) una prova di sovrappressione del 25% della pressione di esercizio della zattera della durata di 30 minuti seguita da una prova di tenuta alla pressione di esercizio della durata di 6 ore. La caduta di pressione

alla fine della prova di tenuta non deve essere superiore al 30%, tenuto eventualmente conto delle variazioni di temperatura e pressione atmosferica;

b) un esame generale della zattera con particolare attenzione ai tessuti impermeabilizzati utilizzati per la costruzione delle parti pneumatiche e per la tenda;

c) un esame dell'armamento e degli accessori.

6. In ogni caso se, durante un controllo periodico ovvero in altra occasione, si dovesse constatare una usura anomala della zattera o dei suoi accessori, la stazione di revisione, in accordo con il proprietario della zattera, deve procedere alle prove previste per la visita speciale di cui al comma 5.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Le zattere di salvataggio già installate a bordo delle unità da diporto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dichiarate conformi dal costruttore al decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1977, n. 338, devono essere sottoposte alla visita speciale di cui all'articolo 9, comma 5, in occasione della prima revisione successiva al 31 dicembre 2002 e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La produzione delle zattere di salvataggio conformi alle norme del decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977 può continuare per i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Al termine di tale periodo, le zattere potranno essere installate a bordo non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che il costruttore dichiari preventivamente all'Amministrazione la loro consistenza, corredando tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con un elenco contenente i seguenti dati:

a) tipo e modello;

b) numero di serie;

c) luogo di deposito.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 può essere effettuata dal rivenditore direttamente alla capitaneria di porto competente per territorio, che ne trasmetterà copia all'Amministrazione.

4. Una copia della dichiarazione di cui ai commi precedenti, il cui originale sarà vistato dall'Amministrazione o dalla capitaneria di porto, dovrà accompagnare ogni zattera installata a bordo delle unità da diporto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Procedure per ottenere il riconoscimento di tipo approvato

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di tipo approvato deve essere inoltrata, ovvero inviata mediante il servizio postale, al «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Ponte dei Mille - Genova».

2. La domanda di cui al comma 1, redatta in carta legale, deve essere corredata da una relazione tecnica in lingua italiana, contenente gli esiti delle prove effettuate ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti stabiliti dal pertinente regolamento ed attestante la conformità del prodotto ai detti requisiti.

3. La relazione tecnica deve essere redatta da qualificato Organismo notificato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo.

4. La procedura di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica esclusivamente alle zattere da utilizzare sulle unità da diporto nazionali per le quali il produttore, sia esso nazionale che comunitario o appartenente ad uno Stato dello SEE, chiede il riconoscimento in Italia e per quelle prodotte in altri Paesi comunitari o dello SEE sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario, il prodotto può essere sottoposto ad ulteriori verifiche o prove, previa comunicazione all'interessato. Le relative spese saranno poste a carico del richiedente il riconoscimento di tipo approvato.

6. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione può richiedere comunque l'approvazione nazionale delle zattere, secondo la procedura di cui al presente articolo, qualora abbia fondati motivi per ritenere che nonostante l'approvazione, la certificazione o la conformità alle norme del Paese d'origine le zattere commercializzate in Italia o installate a bordo di unità da diporto nazionali, non presentino sufficienti garanzie in termini di sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 agosto 2002

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 136

ALLEGATO *A*
(articolo 3, comma 1)

Caratteristiche, dotazioni ed accessori delle zattere

1. Costruzione delle zattere

a) Ogni zattera deve funzionare alle temperature comprese fra -15°C e + 65°C ed essere costruita in modo da risultare stabile in mare.
b) La zattera deve essere costruita in modo che le sue prestazioni e quelle delle dotazioni non risultino menomate dopo caduta in acqua della zattera stessa da un'altezza di 6 metri.
c) La zattera, quando capovolta, deve poter essere raddrizzata da una sola persona.
d) La zattera deve essere in grado, quando galleggiante, di resistere all'impatto di persone che saltino su di essa da una altezza di 3 metri rispetto al fondo della zattera stessa.
e) La galleggiabilità della zattera deve essere assicurata da almeno due compartimenti, ognuno dei quali deve essere gonfiato attraverso una valvola di non ritorno. La compartimentazione di galleggiabilità deve essere tale che, nel caso che uno qualsiasi dei compartimenti sia danneggiato o non si gonfi, i restanti devono essere in grado di sostenere, con un bordo libero positivo sull'intero perimetro della zattera stessa, tutte le persone che è autorizzata a portare, di massa pari a 75 kg ciascuna, sedute al suo interno.
f) Il gonfiamento della zattera deve avvenire entro tre minuti alla temperatura compresa fra 18°C e 20° C ed entro cinque minuti alla temperatura di -15°C. La zattera gonfiata deve mantenere la sua forma quando caricata al completo di tutte le persone e dotazioni.
g) Ogni compartimento deve essere in grado di resistere ad una pressione uguale a tre volte la pressione di esercizio e deve essere impedito, tramite valvole di sicurezza, che la pressione nei vari compartimenti raggiunga un valore pari al doppio della pressione di esercizio. Devono essere previsti dei dispositivi per permettere di ripristinare la pressione dei compartimenti tramite il soffietto in dotazione.
h) La zattera ed i relativi accessori dev'essere costruita in modo da risultare idonea ad essere rimorchiata alla velocità di tre nodi, in acqua calma, al completo di persone e dotazioni.
i) Il fondo della zattera deve essere stagno all'acqua ed isolato sufficientemente contro il freddo. Se l'isolamento è realizzato mediante uno o più compartimenti pneumatici, gli stessi devono poter essere gonfiati e sgonfiati dagli occupanti.
j) La zattera deve essere munita di una tenda per la protezione degli occupanti dalle intemperie che si disponga automaticamente in opera a zattera gonfia e galleggiante. Il supporto della tenda deve rimanere gonfio nel caso che uno qualsiasi dei tubolari di galleggiabilità si sgonfi. La tenda deve avere i seguenti requisiti:
   1) deve essere di colore altamente visibile (ad esempio quelli definiti dalla UNI EN 395 para 4.12);
   2) deve avere ogni accesso chiaramente indicato e dotato di efficace mezzo di chiusura, apribile facilmente e rapidamente sia dall'interno sia dall'esterno della zattera. Le zattere di capacità superiore a otto persone devono avere almeno due accessi diametralmente opposti che devono poter essere utilizzati contemporaneamente senza compromettere la stabilità della zattera;
   3) deve consentire l'immissione d'aria per gli occupanti anche con gli accessi chiusi;
   4) deve essere dotata di almeno una apertura per la vedetta in grado di permettergli una visuale su tutto il giro d'orizzonte;
   5) deve essere dotata di mezzi per raccogliere l'acqua piovana;
   6) deve avere una altezza, misurata fra la parte inferiore del supporto della tenda ed il fondo, quando sgonfio, non inferiore a 1 metro.

2. Sistema di gonfiamento

a) Il gas o la miscela di gas utilizzato non deve essere tossico e infiammabile, con un contenuto massimo di umidità non superiore allo 0,015% del peso.
b) La quantità di gas deve essere sufficiente a gonfiare le camere di galleggiabilità ed il supporto della tenda alla pressione di esercizio alla temperatura di -15° nel tempo massimo di cinque minuti.
c) Il grado di riempimento della bombola deve essere tale che alla temperatura massima +65°C la pressione all'interno della bombola non superi la sua pressione di esercizio.
d) Se la bombola e' in acciaio essa deve essere conforme alla ISO 4705 ed adeguatamente trattata per resistere alla corrosione.
e) La bombola deve essere dotata di una valvola in grado di resistere alla pressione di collaudo della bombola stessa; tale valvola deve avere un dispositivo di sicurezza per evitare lo scoppio della bombola e se utilizzato un disco di rottura tarato, questo deve essere certificato in accordo alla ISO 6718 oppure sottoposto alla prova di rottura. Sia il disco tarato che l'equivalente dispositivo di sicurezza devono entrare in funzione prima che la pressione all'interno della bombola raggiunga un valore pari alla pressione di collaudo della bombola stessa.
f) La valvola o il sigillo sono aperti o perforati da una testa operativa che viene azionata per mezzo di una trazione sulla barbetta o sagola operativa.
g) La barbetta, che aziona la testa operativa, deve essere collegata direttamente o all'attacco per il rimorchio o ad un altro punto della zattera avente robustezza equivalente e comunque non inferiore a quello della barbetta.
h) E' ammesso che, in aggiunta al sistema di gonfiamento manuale possa essere previsto anche un sistema di gonfiamento automatico che si attivi senza dover esercitare una trazione sulla barbetta.
i) La testa operativa deve poter essere azionata con una trazione non superiore a 150 N con una escursione non superiore a 200 mm ed una volta azionata deve restare in tale posizione. Devono essere previsti segnali visivi per segnalare se la valvola e' stata azionata oppure no. Il cavetto che aziona la testa operativa deve essere realizzato con materiali resistenti alla corrosione e deve resistere ad una trazione non inferiore a 450N, non deve prendere delle cocche e la sua escursione non deve creare abrasioni nel tessuto della zattera.
j) Se sono utilizzate tubazioni ad alta pressione per trasferire il gas dalla bombola ai compartimenti pneumatici queste devono:
   1) non manifestare perdite od anomalie quando sottoposte a prova idrostatica per la durata di un minuto alla pressione di 2.5 MPa nel caso siano impiegati gas liquefatti e di 20 MPa nel caso di gas non liquefatti;
   2) funzionare entro un campo di temperature comprese fra -45°C e + 65°C nel caso di gas liquefatti o comprese fra - 20°C e +65°C nel caso di gas compressi;
   3) alla temperatura più bassa sopra specificata poter essere piegate attorno ad un mandrino di 5 cm di raggio e successivamente essere sottoposte per un minuto ad una pressione idraulica di cui al punto .1 del presente comma;
   4) avere i codoli in materiale tale da non evidenziare segni di corrosione dopo essere stati sottoposti alla prova in camera a nebbia salina in conformità alla ISO 9227 per due periodi consecutivi di 24 ore con intervallato un periodo asciutto di due ore;
   5) avere la pressione di scoppio superiore almeno del 68% della pressione idraulica di cui al punto .1 del presente comma.
k) Una valvola di non ritorno deve essere sistemata in corrispondenza di ciascun passaggio di gas nei compartimenti gonfiabili, sia che il gas provenga dalla bombola che da un altro compartimento adiacente.
l) Devono essere sistemate valvole di sovrappressione in numero e posizione tale che durante il gonfiamento della zattera alla temperatura di +65°C la pressione al suo interno non superi il doppio della pressione di esercizio. Le valvole devono quindi chiudersi automaticamente quando la pressione all'interno della zattera raggiunge un valore pari

alla pressione di esercizio. Ogni valvola di sovrappressione deve essere marcata in modo da risalire alla sua pressione di esercizio. Le valvole devono poter essere temporaneamente disattivate (tappate) secondo le istruzioni del Fabbricante e devono scaricare all'esterno della zattera.

m) Tutti i compartimenti gonfiabili, ad esclusione della eventuale rampa di accesso, devono essere provvisti di una valvola di non ritorno per il gonfiamento manuale tramite il soffietto in dotazione.

n) Tutti i compartimenti pneumatici devono essere dotati di valvole per il loro sgonfiamento; dette valvole devono essere progettate in modo che tale operazione non possa essere effettuata inavvertitamente. La valvola di sgonfiamento può essere combinata con la valvola di sovrappressione o una valvola di non ritorno per il gonfiamento manuale.

3. Capacità delle zattere

Il numero di persone che una zattera può essere autorizzata a portare dev'essere uguale al minore dei due valori seguenti:

a) il numero intero arrotondato per difetto ottenuto dividendo per 0,372 l'area (m^2) della sezione orizzontale della zattera (che, a questo scopo, può includere anche le eventuali traverse) misurata fino all'orlo più interno dei tubolari di galleggiamento;

b) il numero intero arrotondato per difetto ottenuto dividendo per 0,096 il volume (m^3) dei tubolari di galleggiamento; a questo scopo il volume predetto non deve includere quello degli eventuali archi ,traverse, rampe o fondo gonfiabile.

4. Accesso nelle zattere

In corrispondenza di ogni accesso deve essere sistemata, alternativamente:

a) una rampa semirigida che permetta l'imbarco delle persone dal mare e realizzata in modo tale che, se danneggiata, non provochi un sensibile sgonfiamento della zattera;

b) una scaletta di imbarco avente lo scalino più basso che rimanga a 0,40 m sotto il galleggiamento della zattera quando scarica, associata a dispositivi per consentire alle persone di tirarsi all'interno della zattera stessa.

5. Stabilità delle zattere

a) Ogni zattera deve essere costruita in modo che, quando completamente gonfia e galleggiante e con la tenda in posizione, sia stabile in mare.

b) La zattera deve avere almeno quattro tasche stabilizzatrici sistemate sul fondo in corrispondenza del perimetro e distribuite in modo che non rimanga intrappolata aria sotto la zattera.

c) La capacità delle tasche stabilizzatrici deve essere almeno pari a 25 litri per ogni persona oppure a 160 litri, scegliendo fra i due il valore maggiore.

d) Le tasche di stabilizzazione devono essere di colore altamente visibile.

6. Accessori

a) Sagole, cime, barbette e nastri

Le sagole, le cime, le barbette ed i nastri devono essere resistenti agli agenti atmosferici, imputrescibili e moderatamente attaccabili da oli o idrocarburi e devono essere fissati al corpo della zattera in modo tale che, se strappati accidentalmente, la struttura della zattera non ne risulti danneggiata.

b) Barbetta o sagola operativa.

La barbetta o sagola operativa deve resistere alla luce, nella parte che fuoriesce dal contenitore, inoltre:

1) soddisfare quanto richiesto al comma a);
2) avere una lunghezza di almeno 9 metri dal punto di attivazione;
3) essere chiaramente marcata alla distanza di un metro dal punto di attivazione;
4) avere robustezza non inferiore a 7,5 kN.

c) Sagole di appiglio esterne ed interne

Le sagole di appiglio esterne ed interne devono:

1) essere idonee da afferrare e non devono scivolare dalle mani;
2) avere diametro non inferiore a 8 mm, oppure 25 mm di larghezza se vengono utilizzati i nastri;
3) avere carico di rottura non inferiore a 2 kN, compreso i relativi punti di attacco alla zattera;
4) i festoni devono distare dal livello del mare a zattera carica non più di 75 mm.

d) Dispositivi di raddrizzamento

Nella parte inferiore della zattera deve essere sistemato un dispositivo per consentire il raddrizzamento della zattera stessa, quando capovolta, da una sola persona.

e) Ancora galleggiante

L'ancora galleggiante deve essere collegata alla zattera tramite una sagola di 30 metri di lunghezza, il cui carico di rottura e quello dei relativi collegamenti alla zattera deve essere non inferiore a 5 kN.

f) Anello galleggiante

L'anello galleggiante deve:

1) essere sistemato all'interno della zattera in prossimità di un accesso;
2) essere collegato ad una sagola galleggiante avente una lunghezza di almeno 30 metri, la cui estremità libera deve essere a sua volta collegata alla zattera, raccolta in modo da evitare che possa attorcigliarsi e consentire il lancio dell'anello galleggiante il più distante possibile;
3) il carico di rottura della sagola, dell'anello e del punto di collegamento alla zattera deve essere non inferiore a 1,0 kN ed il diametro interno dell'anello galleggiante deve essere di almeno 100 mm.

g) Coltello di sicurezza

Il coltello di sicurezza deve essere sistemato a lato dell'accesso più vicino al collegamento della barbetta alla zattera e collegato a quest'ultima tramite una sagoletta di lunghezza sufficiente a permettergli di tagliare la barbetta. Esso deve essere galleggiante, a lama fissa e con punta arrotondata in modo da non danneggiare la zattera durante la messa a mare o il gonfiamento oppure nel caso di caduta accidentale.

h) Materiale retroriflettente

Il materiale retroriflettente deve essere conforme ai requisiti dell'Annesso 2 della Risoluzione IMO A.658(16), avere una superficie complessiva non inferiore a 1500 cm^2 ed essere sistemato per 2/3 sulla meta' superiore della tenda e per 1/3 sulla parte esterna del fondo.

i) Luci interne ed esterne

Le luci devono avere le caratteristiche previste dalla risoluzione MSC.48(66) dell'IMO per le zattere di salvataggio ed accendersi automaticamente durante il gonfiamento della zattera o a contatto di questa con l'acqua, inoltre devono avere un interruttore o un sistema equivalente in grado di poterle spegnere durante le ore diurne.

7. Dotazioni di emergenza

a) Ogni zattera deve essere dotata delle dotazioni di cui alla seguente tabella, le quali devono essere contenute in un contenitore stagno, fatta eccezione per le pagaie, fissato all'interno della zattera. Detto contenitore deve poter galleggiare per almeno 30 minuti e deve poter essere aperto da una persona con le dita intirizzite. L'elenco delle dotazioni deve essere stampigliato all'esterno del pacco dotazioni.

Tipo di dotazione	Quantità
Soffietto di gonfiamento	1
Coltello, a lama fissa con impugnatura galleggiante (a)	1
Torcia elettrica stagna	1
Set di batterie e lampadina di riserva	1
Fuochi a mano (b)	4
Segnali fumogeni (b)	2
Razzi a paracadute (b)	2
Sassola	1
Kit di riparazione (c)	1
Pagaie	2
Spugne	2
Fischietto	1
Kit per la pesca (d)	1
Cassetta di pronto soccorso (e)	1
Specchio eliografico (f)	1
Indumento di protezione termica (f)	2
Acqua (per persona)	1.5 litri
Viveri (per persona)	10.000 kJ

(a) Deve essere collegato ad una sagola e sistemato entro una tasca all'esterno della tenda vicino al punto di attacco della barbetta alla zattera.
(b) Di Tipo Approvato in accordo al D.M. n. 387 del 29 Settembre 1999.
(c) Comprendente almeno una serie di pezze di varia misura e mastice adatto.
(d) Tre lenze con ami da 6, tre lenze con ami da 12 e due esche artificiali.
(e) Contenente almeno:

- un tubo da 50 gr. di pomata antisettica;
- un tubo da 50 gr. di pomata contro le scottature;
- una forbice inox a punte smussate;
- dodici medicamenti antisettici adesivi per piccole ferite preparati su supporto plastico;
- un laccio emostatico;
- cinque confezioni di bende di varia misura;
- un pacco di cotone idrofilo da 50 grammi;
- una confezione di garza idrofila in compresse;
- una confezione di cerotto adesivo;
- un flacone di disinfettante da 250 cc a base di ammonio quaternario;
- sei pastiglie contro il mal di mare per ogni persona che la zattera è autorizzata a portare.

(f) Di Tipo Approvato.

8. Contenitore

Ogni zattera compfensiva delle proprie dotazioni deve essere racchiusa in un contenitore che:

a) Sia costruito con materiali in grado di resistere ad una esposizione prolungata alle intemperie.
b) Sia dotato di maniglie o sistemi equivalenti per poterlo lanciare in acqua.
c) Sia in grado di galleggiare per almeno 30 minuti dopo essere stato lanciato in acqua.

ALLEGATO *B*
(articolo 4, comma 2)

Tessuti della zattera

I tessuti impermeabilizzati devono avere le caratteristiche di cui alla seguente tabella:

Prova	Caratteristiche richieste		Metodo di prova - paragrafi dell'allegato C
	Tubolari e fondo	Tenda	
Resistenza a rottura	non meno di 1500 N/50 mm in ordito 1300 N/50 mm in trama	non meno di 650 N/50 mm in ordito 650 N/50 mm in trama	Paragrafo 1
Resistenza alla lacerazione (metodo di trazione a velocità costante)	non meno di 40 N in ordito 40 N in trama	non meno di 10 N in ordito 10 N in trama	Paragrafo 2.a)
Resistenza alla lacerazione (metodo con il taglio)	non meno di 800 N in ordito 800 N in trama	non meno di 400 N in ordito 400 N in trama	Paragrafo 2.b)
Resistenza all'adesione	non meno di 10 N/10 mm	N.A.	Paragrafo 3
Piegatura a bassa temperatura	**a) materiale per i tubolari (*)** nessuna screpolatura od altro danno visibile quando provato a - 30°C sono ammesse screpolature a -50°C solo se è utilizzato un sistema interno di protezione oppure è utilizzato gas non liquefatto per il gonfiamento **a) materiale per il fondo** Nessuna screpolatura o altro danno visibile quando provato a -15°C	nessuna screpolatura od altro danno visibile quando provato a - 15°C	Paragrafo 4
Resistenza all'ozono	Nessuna screpolatura visibile	N.A.	Paragrafo 5
Porosità	Nessuna bolla entro 5 minuti dall'inizio della prova	N.A.	Paragrafo 6
Resistenza all'invecchiamento	Nessuna screpolatura, bolla, appiccicosità o infragilimento	Nessuna screpolatura, bolla, appiccicosità o infragilimento	Paragrafo 7

Nota : (*) Per le zattere che hanno camere d'aria all'interno dei tubolari la prova di piega a bassa temperatura e di porosità e' richiesta soltanto per il materiale della camera d'aria. Il materiale dei tubolari dovrà essere sottoposto soltanto alla prova di piegatura a -15°C.

ALLEGATO *C*
(articolo 4, comma 3)

Metodologia di prova del tessuto della zattera

Salvo quando diversamente specificato le prove successivamente indicate devono essere effettuate alla temperatura di 20°C +/- 2°C ed umidità relativa di 65 +/- 5%. Durante l'effettuazione della prova devono essere annotate temperatura, pressione atmosferica e umidità.

Il numero dei campioni previsto per le prove deve essere prelevato ben distante di bordi della pezza e dalle parti iniziali e finali del rotolo ed in direzione parallela all'ordito od alla trama, come richiesto. Ciò non si applica per la prova di resistenza all'ozono e della porosità.

1. *Prova di resistenza alla rottura.*

La prova deve essere effettuata in accordo al Metodo B specificato nella ISO 1421 impiegando campioni asciutti. Questa prova deve essere effettuata anche con campioni contenenti una giunzione in conformità alla ISO/TR 6065.-

2. *Prova di resistenza alla lacerazione.*

a) Metodo di trazione a velocità costante.
Questa prova deve essere effettuata in accordo alla ISO 4674 (Metodo A2 - velocità 1.7 +/- 0.17 mm/s) utilizzando campioni asciutti.

b) Metodo con il taglio.
L'apparecchiatura deve essere utilizzata in conformità alla ISO 1421 parte 5 con le seguenti varianti:
1) la velocità di trazione non deve essere superiore a 70 +/- 10 mm/min.;
2) il valore di trazione indicato in qualsiasi punto della scala utilizzata deve avere un errore non superiore all'1%;
3) i morsetti devono inizialmente distare fra loro di 200 mm e l'allungamento alla rottura deve essere dato come percentuale rispetto alla distanza iniziale di 200 mm;
4) devono essere preparati 3 campioni rettangolari ciascuno di 75 +/- 0,5 mm di larghezza e 300/400 mm di lunghezza, come più conveniente , aventi il lato più lungo parallelo all'ordito ed altri 3 campioni con il lato più lungo parallelo alla trama. Effettuare un taglio di 12.5 mm a metà ed al centro di ciascun campione perpendicolarmente alla lunghezza;
5) serrare il campione fra i morsetti in modo che la lunghezza del provino sia nella stessa direzione della trazione. Avviare l'apparecchiatura alla velocità specificata al comma a.1 e continuare la trazione fino al completo strappo del provino;
6) deve essere rilevato il massimo valore raggiunto durante lo strappo ed il risultato deve essere espresso come la media dei tre campioni.

3. *Prova di resistenza all'adesione.*

La prova deve essere effettuata in conformità alla parte 5.2.2.1 della ISO 2411 alla velocità di 100 mm/min. Deve essere sottoposto a detta prova il rivestimento di entrambi i lati del tessuto. La resistenza all'adesione sarà espressa come la media aritmetica dei risultati.

4. *Prova di piega a bassa temperatura.*

La prova deve essere effettuata in accordo alla ISO 4675 su entrambe le superfici del tessuto impermeabilizzato. I campioni devono essere condizionati alla temperatura di prova per almeno un'ora prima di essere sottoposti alla prova stessa.

5. *Prova di resistenza all'ozono.*

La prova deve essere effettuata in accordo alla ISO 3011. Tre campioni di 25 mm di larghezza e 100 mm di lunghezza devono essere sottoposti alla prova nelle seguenti condizioni:

a) concentrazione di ozono: 50 +/- 5 parti per centinaia di milioni in volume;
b) temperatura: 30 +/- 2 °C;
c) durata della prova: 24 ore;
d) diametro del mandrino: 10 volte lo spessore del materiale;
e) il campione sul mandrino deve essere ispezionato con una lente a 5 ingrandimenti.

6. *Prova della porosità.*

a) L'apparecchiatura consiste di una base circolare dotata di connessione per immettere aria in pressione con possibilità di fissaggio, per mezzo di morsetti o prigionieri, di una ghiera circolare. Detta ghiera deve avere una altezza rispetto alla base di 5 cm ed un diametro esterno di 35 cm. Il campione, che deve essere circolare ed avere diametro di 35 cm, deve essere fissato fra la base e la ghiera in modo da risultare perfettamente sigillato. La parte di campione esposta che rimane all'interno della ghiera circolare deve avere un diametro di 29 cm.

b) Deve essere immessa aria nella base ad una pressione di 27.5 kN/m^2 e dopo che la stessa si e' stabilizzata (dai 0 ai 15 minuti) deve essere versata acqua sul campione in quantità tale da sommergere per circa 13 mm la sua estremità superiore. Dopo circa un minuto devono essere rimosse eventuali bolle che aderiscono al campione e dal quel momento per la durata di 5 minuti si devono contare le bolle che raggiungono la superficie dell'acqua.

c) Nel caso in cui il campione presenta una singola perdita continua la prova deve essere considerata nulla e deve essere ripetuta su due ulteriori campioni prelevati dalla stessa pezza.

7. *Prova di resistenza all'invecchiamento.*

Deve essere effettuata in accordo alla ISO 1419 usando il "metodo della stufa" per la durata di 7 giorni alla temperatura di 70 +/- 1°C.

ALLEGATO *D*
(articolo 5, comma 1)

Prove sui prototipi della zattera

1. *Prova di sovrappressione.*

Dopo aver disattivato le valvole di sovrappressione, ogni compartimento deve essere gonfiato, mediante aria compressa, ad una pressione pari a tre volte la pressione di esercizio e mantenuto a tale pressione per almeno 10 minuti. Al termine della prova non si devono verificare rotture, distacchi della spalmatura dal supporto tessile, deformazioni od altri danni.

2. *Prova di tenuta all'aria.*

a) Tubolari di galleggiabilità e supporto della tenda.
   1) La zattera deve essere gonfiata ad una pressione pari alla pressione di esercizio e lasciata riposare per mezz'ora. Dopo di che la pressione deve essere ricontrollata ed eventualmente riportata al valore iniziale ed annotata la temperatura ambiente.
   2) Dopo un'ora deve essere rilevata nuovamente la pressione e la temperatura ambiente. Se necessario la pressione deve essere corretta per la variazione di temperatura di un valore pari a 0,4 kPa per ogni °C. La variazione di temperatura non potrà essere comunque maggiore di 3 gradi fra l'inizio e la fine della prova. Durante la prova le valvole di sovrappressione non devono essere disattivate.
   3) La pressione finale, eventualmente corretta per la variazione di temperatura, non deve risultare inferiore del 95% di quella iniziale.

b) Fondo gonfiabile
   1) Il fondo deve essere gonfiato alla pressione prevista dal Fabbricante e tale pressione deve essere controllata e ripristinata dopo circa mezz'ora. La pressione deve essere quindi rilevata dopo 30 minuti e non deve risultare inferiore all'80% di quella iniziale.

3. *Prova di gonfiamento a temperatura ambiente.*

a) La zattera entro il proprio contenitore deve essere condizionata per 24 ore alla temperatura di 20 +/- 2 °C e quindi gonfiata azionando la barbetta e rilevando:
   1) il tempo necessario alla zattera per raggiungere la sua forma e per l'erezione della tenda, che non deve essere superiore ad 1 minuto dall'azionamento della barbetta;
   2) il tempo per raggiungere la pressione di esercizio che non deve essere superiore a 3 minuti dall'azionamento della barbetta.

   Detta prova può anche essere parte della prova di caduta di cui al successivo punto 6. Se la zattera viene confezionata in diversi tipi di contenitori la prova deve essere effettuata per ciascuno di tali contenitori.

4. *Prova di gonfiamento ad alta temperatura.*

a) La zattera entro il proprio contenitore deve essere condizionata alla temperatura di 65°C per la durata di 7 ore. La camera, con all'interno la zattera, deve raggiungere la temperatura di 65°C entro due ore e deve essere in grado di mantenerla per il periodo che manca al compimento delle 7 ore.
b) La zattera deve essere gonfiata azionando la barbetta e deve essere verificato il corretto funzionamento delle valvole di sovrappressione. Deve essere rilevata la massima pressione raggiunta in ciascun compartimento e tale valore non deve risultare superiore al doppio della pressione di esercizio. Non devono verificarsi scollamenti od altri difetti che possano pregiudicare il corretto impiego della zattera.

c) Se la zattera viene confezionata in diversi tipi di contenitore la prova deve essere effettuata per ciascuno di tali contenitori. E' preferibile gonfiare la zattera all'interno del forno, tuttavia è consentito gonfiarla all'esterno se il tempo fra l'estrazione dal forno ed il successivo gonfiamento è il più breve possibile.

5. *Prova di gonfiamento a bassa temperatura.*

La zattera deve essere condizionata alla temperatura di -15°C per 24 ore e gonfiata a quella temperatura azionando la barbetta e rilevando:

a) il tempo necessario alla zattera per raggiungere la sua forma e per l'erezione della tenda;
b) il tempo necessario alla zattera per raggiungere la pressione di esercizio che non deve essere superiore a 5 minuti dall'azionamento della barbetta.

Se la zattera viene confezionata in diversi tipi di contenitore la prova deve essere effettuata per ciascuno di tali contenitori.

6. *Prova di caduta.*

a) La zattera entro il proprio contenitore, deve essere lasciata cadere in acqua da una altezza di 6 metri. Nel caso la zattera sia confezionata in due diversi tipi di contenitori la prova deve essere effettuata su entrambi. L'estremità libera della barbetta deve essere collegata ad un punto fisso in modo che la stessa si svolga durante la caduta.
b) Dopo la caduta la zattera entro il suo contenitore deve essere lasciata a galleggiare per 30 minuti, trascorsi i quali deve essere gonfiata azionando la barbetta e rilevando:
    1) il tempo necessario alla zattera per raggiungere la sua forma e per l'erezione della tenda, che non deve essere superiore ad 1 minuto minuti dall'azionamento della barbetta;
    2) il tempo per raggiungere la pressione di esercizio che non deve essere superiore a 3 minuti dall'azionamento della barbetta.
c) La zattera, il contenitore, e le dotazioni di emergenza devono essere quindi esaminati attentamente e non devono evidenziare danni tali da pregiudicare il corretto utilizzo.

7. *Prova dei posti a sedere.*

Con la zattera gonfiata alla pressione di esercizio in acqua calma, deve essere verificato che il numero di persone per cui e' stata progettata, indossanti ciascuna una cintura di salvataggio di tipo consentito per il diporto (100 kN) ovvero di tipo approvato/conforme CE, possano stare sedute all'interno della zattera stessa.

8. *Verifica del bordo libero.*

Con la zattera gonfiata alla pressione di esercizio, ad eccezione del fondo, in acqua calma e caricata con il numero di persone di massa media di 75 kg corrispondenti alla sua capacità, deve avere un bordo libero misurato fra il galleggiamento e la faccia superiore del tubolare non minore di:

a) 250 mm per le zattere da 4 persone;
b) 300 mm per le restanti zattere.

9. *Prova di stabilità in acqua calma.*

a) Addensamento laterale.

    Con la zattera gonfiata alla pressione di esercizio, in acqua calma e con tutte le persone indossanti una cintura di salvataggio di Tipo Approvato disposte prima su di una estremità e poi su di un lato della zattera (o su due punti distinti nel caso di una zattera circolare), la zattera non devé allagarsi o rovesciarsi.

b) Assistenza all'imbarco.

    Con la zattera gonfiata alla pressione di esercizio, in acqua calma, due persone indossanti una cintura di salvataggio di Tipo Approvato devono issarne a bordo una terza simulante uno stato di svenimento e con la schiena rivolta verso la zattera. La zattera non deve allagarsi o rovesciarsi.

10. Prova di galleggiabilità in avaria.

Con la zattera gonfiata alla pressione di esercizio, in acqua calma e con tutte le persone indossanti una cintura di salvataggio di Tipo Approvato deve essere sgonfiato il compartimento di maggior volume ed annotato il bordo libero che deve essere positivo sull'intero perimetro.

11. Prova di allagamento.

La zattera gonfiata alla pressione di esercizio, in acqua calma e con tutte le persone indossanti una cintura di salvataggio di Tipo Approvato deve essere allagata fino al bordo superiore del tubolare. In tale condizione non deve danneggiarsi o deformarsi eccessivamente.

12. Prova di raddrizzamento.

La prova deve essere effettuata su di una zattera gonfiata alla pressione di esercizio in una piscina avente una profondità tale da non consentire alle persone di aiutarsi. La zattera deve essere capovolta prima di ciascun tentativo di raddrizzamento e la tenda deve essere riempita d'acqua. Un gruppo di almeno 4 persone di corporatura e sesso diverso, indossanti maglietta e pantaloni o tuta da lavoro ed una cintura di salvataggio di Tipo Approvato, devono nuotare 50 metri prima di provare a raddrizzare la zattera. Non ci deve essere periodo di riposo fra la nuotata ed il tentativo di raddrizzamento. La prova si intende superata se tutte le persone sono in grado di raddrizzare la zattera senza assistenza.

13. Prova di imbarco dal mare.

La prova deve essere effettuata dalle stesse quattro persone che hanno effettuato la prova di raddrizzamento, ciascuna indossante una cintura di salvataggio di Tipo Approvato. Ciascuna persona, dopo aver nuotato per 50 metri, deve essere in grado di salire sulla zattera senza assistenza. Non ci deve essere periodo di riposo fra la nuotata ed il tentativo di salita a bordo.

14. Prova dei salti ripetuti.

La zattera gonfiata alla pressione di esercizio ed in acqua calma deve sopportare senza danni la caduta di un sacco di sabbia avente massa di 75 o di una persona di massa equivalente, da un'altezza di 3 metri dal livello del mare. Detta massa deve essere lasciata cadere sia sulla tenda che in corrispondenza dell'accesso della zattera. La prova deve essere ripetuta tante volte quante sono le persone per cui la zattera e' abilitata. La zattera non deve subire danni al termine della prova.

15. Prova di rimorchio.

La zattera gonfiata alla pressione di esercizio, in acqua calma e caricata al completo di persone e dotazione o massa equivalente (75 kg per persona), deve essere rimorchiata tramite la propria barbetta, alla velocità di 3 nodi e deve essere misurato il tiro al rimorchio. Durante la prova l'ancora galleggiante non deve essere in funzione. La zattera deve poter essere rimorchiata in maniera soddisfacente, non deve deformarsi, allagarsi o danneggiarsi.

16. Prova di tenuta delle chiusure della tenda.

La zattera deve essere gonfiata alla pressione di esercizio, essere ben asciutta al suo interno, e con le aperture chiuse secondo le istruzioni del fabbricante. Un getto d'acqua di 500+/- 50 litri/minuto proveniente da un boccalino di 63,5 mm di diametro deve essere diretto verso ciascun ingresso per la durata di 5 minuti. Il getto deve provenire da un punto distante 3.5 metri e sistemato a 1.5 metri più alto della parte

superiore del tubolare. La quantità d'acqua raccolta all'interno della zattera al termine della prova non deve essere superiore a 5 litri.

17. *Prova di manovrabilità.*

La zattera gonfiata alla pressione di esercizio, in acqua calma e caricata al completo di persone e dotazione, deve poter essere propulsa mediante le pagaie in dotazione per una distanza di almeno 20 metri alla velocità di 0,5 nodi.

18. *Prova di comportamento dell'ancora galleggiante.*

a) La zattera deve essere gonfiata alla pressione di esercizio e l'ancora galleggiante deve essere attivata. Quindi deve essere rimorchiata alla velocità di 3 nodi con una sagola di 30 metri di lunghezza. Il tiro deve essere interrotto e ripreso più volte. Durante la prova deve essere verificato che:
   1) l'ancora rimanga aperta e stabile sotto la superficie dell'acqua sia durante il rimorchio che dopo che l'abbrivio della zattera sia cessato;
   2) il tiro minimo dell'ancora durante il rimorchio sia non inferiore a 450 N;
   3) durante l'interruzione e la ripresa del tiro l'ancora galleggiante non si ingarbugli o si strappi;
   4) la zattera non deve deformarsi, allagarsi o danneggiarsi.

19. *Prova delle tasche di stabilizzazione.*

a) La zattera deve essere gonfiata alla pressione di esercizio e sospesa in modo che due tasche stabilizzatrici diametralmente opposte, o il più vicino possibile all'asse diametrale della zattera, rimangano sospese liberamente ad una distanza di almeno 300 mm tra la tasca ed il supporto.
b) Le tasche devono essere caricate in maniera uniforme con una massa pari a tre volte il peso dell'acqua che possono contenere e detto carico deve essere mantenuto per un'ora senza rilevare alcun danno.
c) La zattera deve essere gonfiata, all'asciutto, alla pressione di esercizio. Una tasca di stabilizzazione, asciutta, deve essere immersa in acqua per 20 secondi, quindi sollevata verticalmente e misurata la quantità d'acqua in essa raccolta. Essa non dovrà risultare inferiore al 60% della capacità totale della tasca di stabilizzazione.
d) Le prove di cui ai due punti precedenti possono essere effettuate utilizzando dei simulacri che consentano di collegare le tasche in modo analogo a quello utilizzato sulle zattere. Ogni tipo di tasca che ha dimensioni e volume differente o collegata in maniera differente deve essere provata.

ALLEGATO *E*
(articolo 7, comma 1)

Marcatura della zattera

La marcatura deve essere realizzata in maniera indelebile e con prodotti che non alterino le caratteristiche dei materiali su cui viene apposta. E' consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Marcatura della zattera	Marcatura del contenitore
a) Numero della persone per cui è abilitata sopra ciascun accesso in caratteri di almeno 100 mm di altezza. b) Nome del Fabbricante o marchio commerciale. c) Modello della zattera. d) Numero di serie e data di fabbricazione. e) Tipo Approvato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ovvero le indicazioni di cui al punto 3.f) dell'articolo 6. f) Decreto Ministeriale n°. .... del.................... g) Nome o numero identificativo dell'unità.	a) Numero delle persone per cui è abilitata. b) Nome del Fabbricante o marchio commerciale. c) Tipo di navigazione: (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate); d) Data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata. e) Data entro la quale deve essere revisionata. f) Modello della zattera. g) Numero di serie. h) Altezza massima di sistemazione a bordo. i) Lunghezza della barbetta. j) Istruzioni per la messa a mare. h) Tipo Approvato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ovvero le indicazioni di cui al punto 3.f) dell'articolo 6. k) Decreto Ministeriale n°. .... del.................... (solo per le zattere approvate in Italia)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1976, n. 74, così recita:

«Art. 23. — Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata).

All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.».

— L'art. 23, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante: «Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1994, n. 87, così recita:

«1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso;

b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio.».

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'art. 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio del 22 giugno 1998, così recita:

«Art. 8. — 1. Fatto salvo l'art. 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art. 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.».

Nota all'art. 8:

— Per la risoluzione IMO A. 761(18) si veda nella regola III/20 della Convenzione internazionale Solas 74 (83) come emendata dalla risoluzione IMO MSC47 (66) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1998, n. 174.

Note all'art. 10:

— Il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, recante: «Caratteristiche e requisiti delle zattere di salvataggio gonfiabili per la nautica da diporto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1977, n. 338.

— Per il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, vedi nelle note all'art. 10, comma 1.

Nota all'art. 11:

— L'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1999, n. 263, così recita:

«4. La valutazione della conformità di cui al comma 2 è effettuata, secondo le procedure di cui all'art. 9, dall'amministrazione che intende esercitarla in qualità di organismo notificato, nonché dagli organismi notificati di cui all'art. 7 o da quelli notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri dell'Unione europea, per i compiti ad essi assegnati.».

Nota all'allegato A, *comma 7, lettera* a) (b):

— Il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 387, recante: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1999, n. 257.

02G0249

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2002.

Data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto 9 agosto 2002, concernente le modifiche al regolamento di gioco del Bingo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle finanze è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo e di funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quale prevede, tra l'altro, che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni recate con decreti direttoriali del 7 agosto 2001, del 20 dicembre 2001 e del 9 agosto 2002;

Visto l'art. 2 del decreto direttoriale 9 agosto 2002, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 2002, n. 198) in base al quale la decorrenza dell'efficacia del decreto stesso sarà stabilita con successivo decreto direttoriale;

Considerato che sono state apportate le necessarie modifiche tecniche per il controllo dei dati relativi al gioco esercitato con l'erogazione dei premi speciali di cui all'art. 9 del citato decreto direttoriale 9 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale 9 agosto 2002, recante modifiche al regolamento di gioco del Bingo di cui al decreto 16 novembre 2000, e successive modificazioni, ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 settembre 2002

Il direttore generale: TINO

02A11898

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. sociale Ecopolis», in Gubbio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 11 luglio 2002;

Decreta:

La società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Soc. coop. sociale Ecopolis», con sede in Gubbio (Perugia), B.U.S.C. n. 2535/271303, costituita per rogito notaio Monica Giannotti in data 10 giugno 1995, repertorio. n. 403, registro società n. 27656.

Perugia, 13 settembre 2002

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A11704

DECRETO 13 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soc. coop. I.C.L.E.», in Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

«Soc. coop. I.C.L.E.», con sede in Perugia, costituita per rogito notaio Marco Carbonari in data 3 dicembre 1987, repertorio n. 13648, registro società n. 18154, B.U.S.C. n. 2165/231733.

Perugia, 13 settembre 2002

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A11705

DECRETO 17 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Epoca Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Maiolati Spontini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria conclusa in data 17 aprile 2002 da cui risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore: «Epoca Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiolati Spontini (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Olmi di Falconara Marittima (Ancona) in data 2 febbraio 1980, repertorio n. 57997, registro società n. 9184, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1857/174795.

Ancona, 17 settembre 2002

Il direttore provinciale: FORMENTINI

02A11768

DECRETO 17 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Bona Testa - Piccola società cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali dell'ispezione ordinaria conclusa in data 18 dicembre 2001 e del successivo accertamento in data 6 maggio 2002 dai quali risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione dell'11 luglio 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«La Bona Testa - Piccola società cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genga (Ancona), costituita per rogito notaio dott.ssa Emanuela Corinaldesi di Falconara Marittima (Ancona) in data 1° dicembre 1997, repertorio n. 6881, registro società n. 5374, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2719/280749.

Ancona, 17 settembre 2002

Il direttore provinciale: FORMENTINI

02A11769

DECRETO 18 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Camporgiano» a r.l., in Camporgiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione ganerale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata, dal quale è risultato che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Camporgiano» a r.l., con sede in Camporgiano (Lucca) costituita per rogito del notaio Alessandro Cinelli in data 5 aprile 1978 - repertorio n. 1710 - registro imprese n. 7260 - B.U.S.C. n. 965/160003.

Lucca, 18 settembre 2002

Il direttore provinciale: SARTI

02A11709

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 luglio 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Milano - Bovisa.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua l'area di Milano Bovisa come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota della giunta regionale - Direzione generale tutela ambientale - Servizio rifiuti e residui recuperabili U.O.O. n. 3 della regione Lombardia del 23 novembre 1999, protocollo T1.1999/0062238, che trasmette la proposta di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale dell'area di Milano - Bovisa;

Vista la nota del 19 novembre 2001, protocollo n. 11083/RIBO/DI/B, con la quale si trasmette al comune di Milano, e per conoscenza alla regione Lombardia, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998;

Vista la nota del comune di Milano - Settore ambiente ed energia - Servizio bonifiche ambientali - Ufficio piani di bonifica del 16 gennaio 2002, con cui il comune trasmette la perimetrazione del sito di Milano - Bovisa;

Ritenuto di dover confermare la perimetrazione proposta;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonché, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lombardia.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Milano, alla provincia di Milano, alla regione Lombardia e all'ARPA della regione Lombardia.

Roma, 8 luglio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 388

ALLEGATO

SITO DI INTERESSE NAZIONALE «MILANO - BOVISA»

Scala 1:10.000

02A11706

DECRETO 8 luglio 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trento Nord.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la nota della provincia autonoma di Trento dell'11 maggio 1999, prot. /99-P304/AC/mt, che trasmette la proposta di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale dell'area di Trento Nord;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua l'area di Trento Nord come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, prot. 11097/RIBO/DI/B, con la quale si trasmette al comune di Trento, per conoscenza alla provincia autonoma di Trento, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998;

Vista la nota a firma congiunta della provincia autonoma di Trento e del comune di Trento, prot. 993/'01-P304-AC/mt del 4 dicembre 2001, con cui si manifesta l'assenso alla perimetrazione predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con l'ulteriore aggiunta del tratto interrato della Fossa Adigetto;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonché, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:25.000 allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la provincia autonoma di Trento.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Trento, alla provincia autonoma di Trento e all'APPA della provincia autonoma di Trento.

Roma, 8 luglio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 383

ALLEGATO

SITO DI INTERESSE NAZIONALE «TRENTO NORD»

SCALA 1:25.000

02A11707

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2002.

Integrazione al decreto direttoriale 3 settembre 2002 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Lombardia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale della regione Lombardia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 3 settembre 2002, che autorizza le operazioni di cui sopra;

Vista l'ulteriore richiesta presentata dalla giunta regionale della regione Lombardia intesa ad ottenere alcune integrazioni ai commi 2 e 3 dell'articolo unico del decreto sopra citato;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

I testi del comma 2 e 3 dell'articolo unico del decreto direttoriale 3 settembre 2002 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Lombardia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 2002, sono sostituiti per intero dal testo appresso riportato:

«2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

"Pinot B", "Chardonnay", "Pinot N", "Pinot G", "Riesling Italico", "Trebbiano di Soave B" e "Moscato".

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11764

DECRETO 23 settembre 2002.

Integrazione al decreto direttoriale 11 settembre 2002 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 11 settembre 2002, che autorizza le operazioni di cui sopra;

Vista l'ulteriore richiesta presentata dall'assessorato all'agricoltura regione Piemonte intesa ad ottenere alcune integrazioni al comma 1 dell'articolo unico del decreto sopra citato;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

Il testo del comma 1 dell'articolo unico del decreto direttoriale 11 settembre 2002 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Piemonte» è sostituito per intero dal testo appresso riportato:

«1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Albugnano, Asti, Barbaresco, Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Barolo, Boca, Brachetto d'Acqui o Acqui, Bramaterra, Canavese, Carema, Colli Tortonesi, Collina Torinese, Colline Novaresi, Colline Saluzzesi, Cortese dell'Alto Monferrato, Coste della Sesia, Dolcetto d'Acqui, Dolcetto d'Alba, Dolcetto d'Asti, Dolcetto delle Langhe Monregalesi, Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba, Dolcetto di Dogliani, Dolcetto di Ovada, Erbaluce di Caluso o Caluso, Fara, Freisa d'Asti, Freisa di Chieri, Gabiano, Gattinara, Gavi o Cortese di Gavi, Ghemme, Grignolino d'Asti, Grignolino del Monferrato, Casalese, Langhe, Lessona, Loazzolo, Malvasia di Casorzo d'Asti, Malvasia di Castelnuovo don Bosco, Monferrato, Nebbiolo d'Alba, Piemonte, Pinerolese, Roero, Rubino di Cantavenna, Ruchè di Castagnole Monferrato, Sizzano, Valsusa, Verduno Palaverga o Verduno, Cisterna d'Asti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11765

DECRETO 23 settembre 2002.

Rettifica al decreto direttoriale 5 agosto 2002 recante: «Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle D'Aosta" o "Vallèe D'Aoste"».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare ai testi già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto direttoriale 5 agosto 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002, concernente: «Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallèe d'Aoste"»;

Considerato che per mero errore materiale al comma 10 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi è stato inserito il seguente periodo: «Fatta eccezione per il "Valle d'Aosta" Blanc de Morgex et de La Salle o "Vallèe d'Aoste" Blanc de Morgex et de La Salle, che dovrà essere vinificato ed eventualmente affinato, prima dell'imbottigliamento, esclusivamente nella zona di produzione prevista all'art. 3, comma 9»;

Considerato che all'art. 5, comma 10 del decreto direttoriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002, andava precisato che la possibilità di consentire le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione doveva comprendere tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallèe d'Aoste»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica del comma 10, dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallèe d'Aoste»;

Decreta:

Articolo unico

1. Il comma 10 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallèe d'Aoste», annesso al decreto direttoriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002, è sostituito per intero dal testo di seguito riportato:

«Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento obbligatorio della denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia è facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di affinamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma nell'ambito della regione.».

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale 5 agosto 2002.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11838

DECRETO 27 settembre 2002.

Autorizzazione all'acidificazione dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'allegato V, punto E, del Regolamento CE n. 1493/99, il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole Clb;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Trento - Assessorato all'agricoltura e foreste e cooperazione, ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidi-

ficare tutti i prodotti vinicoli, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verrà prodotto nella campagna 2002/2003, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V, punto E, del regolamento CE n. 1493/99 nonché delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;

Tenuto conto che il parere espresso dalla Commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» è ritenuto valido dalla Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non ha modificato la materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna 2002/2003 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento;

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2002

Il direttore generale: PETROLI

02A11900

DECRETO 27 settembre 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Campania, limitatamente alla provincia di Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Campania con il quale l'organo medesimo ha certificato che nella provincia di Avellino si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a IGT e per i vini base spumante;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania, limitatamente alla provincia di Avellino atte a dare vini da tavola, vini a IGT e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumante.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 settembre 2002

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

Elenco delle varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle partite per l'elaborazione del vini spumanti - regione Campania - provincia di Avellino:

Falanghina B., Coda di Volpe B, Greco B., Fiano B., Asprinio bianco B., Forastera B, Biancolella B., Piedirosso N., Sciascinoso N., Aglianico N., Trebbiano Toscano B.

02A11901

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 luglio 2002.

Criteri di priorità da seguire nella concessione dei contributi per la demolizione del naviglio cisterniero vetusto, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante il rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, che determina le modalità di corresponsione dei contributi di settore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione dei contributi a persone e ad enti pubblici e privati;

Considerato che gli appositi stanziamenti di bilancio recati dalla suddetta legge n. 51/2001 risultano insufficienti a coprire le richieste di contributo alla demolizione di cui si prevede la presentazione;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario stabilire dei criteri di priorità al fine di assicurare una corretta applicazione della legge con l'osservanza dei principi di efficacia, economicità e speditezza dell'azione amministrativa;

Considerato che il criterio della data di inizio dei lavori di demolizione è un criterio oggettivo che, oltre a garantire i suddetti principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, costituisce criterio già collaudato in altri settori della politica di sostegno delle imprese cantieristiche ed armatoriali e che pertanto può utilmente applicarsi nel caso di specie come criterio di base per le iniziative la cui istanza sia pervenuta entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali a tale data è disponibile il quadro di insieme delle varie iniziative;

Considerata l'opportunità di prevedere, in via sussidiaria, quali successivi criteri di priorità, quelli relativi alla data di presentazione dell'istanza volta ad ottenere il contributo ed, in subordine, quello della vetustà del naviglio da demolire;

Ritenuto che, per le istanze che perverranno via via dopo l'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare speditezza e fluidità alle procedure di concessione, sia opportuno utilizzare quale criterio di priorità quello dell'ordine cronologico delle istanze ed, in subordine, quello dell'inizio dei lavori;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le iniziative la cui istanza sia pervenuta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è concesso, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di inizio dei lavori di demolizione delle relative unità navali.

2. A parità di data di inizio dei lavori, la precedenza sarà accordata alle iniziative aventi data di presentazione dell'istanza anteriore.

3. In via sussidiaria, nel caso sussista ancora un pari grado di priorità, sarà data precedenza alle iniziative caratterizzate dalla maggiore vetustà della nave da demolire.

4. Per le istanze che perverranno successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, la concessione del beneficio sarà effettuata seguendo l'ordine di presentazione delle medesime, sempre nei limiti delle pertinenti disponibilità finanziarie. A parità di data di presentazione delle istanze sarà data precedenza nella concessione alle iniziative aventi data di inizio dei lavori antecedente.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla vigente legislazione.

Roma, 16 luglio 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 119

02A11703

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2002.

Abilitazione all'«Istituto Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Belpasso corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 settembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 21 maggio 2001 con il quale l'«Istituto Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Palermo per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Belpasso (Catania);

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dall'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Belpasso (Catania), ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A11708

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

ACCORDO 14 febbraio 2002.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 16, comma 1 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che prevede con decreto del Ministro della sanità, vengano definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture per i trapianti, nonché gli standard minimi per la verifica della qualità e dei risultati delle attività effettuate da queste ultime;

Visto lo schema di decreto del Ministro della salute, già trasmesso il 21 dicembre 2001 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Dipartimento per gli affari regionali, con nota del 23 gennaio 2002 ha osservato che il predetto decreto, in base alle modifiche apportate al titolo V della Costituzione interviene in una materia concorrente quale tutela della salute, e pertanto ha ritenuto che lo stesso deve limitarsi alle questioni tecniche;

Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministro della salute il 1° febbraio 2002, a seguito della predetta valutazione di merito da parte del Dipartimento per gli affari regionali;

Considerato che il 5 febbraio 2002 in sede tecnica, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato alcune modifiche allo schema di accordo in oggetto, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero della salute e sono stati convenuti altresì gli obiettivi del presente accordo;

Acquisito l'assenso del governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:

Il Ministro della salute, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano convengono sui seguenti obiettivi:

individuazione delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti;

standard condivisi di qualità in funzione dei tipi di trapianto;

standard minimi di attività annuale;

attività di verifica sul conseguimento dei prescritti standard;

attivazione di nuovi centri di trapianto;

attività di verifica affidate al Centro nazionale per i trapianti;

procedure di trapianto sperimentale.

Convengono altresì quanto segue:

A) INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI.

1. Nell'ambito della programmazione sanitaria le regioni e le province autonome individuano, tra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti, secondo i criteri e le modalità prescritti in base al presente accordo.

2. Sino alla definizione delle procedure di accreditamento a livello regionale è consentita l'attività di trapianto di organi da parte dei centri autorizzati ai sensi della normativa previgente.

3. Le regioni, sino alla definizione delle procedure di accreditamento, possono individuare centri idonei ad effettuare il trapianto di tessuti, anche se non in possesso dell'autorizzazione di cui alla normativa previgente.

B) STANDARD CONDIVISI DI QUALITÀ DI FUNZIONE DEI TIPI DI TRAPIANTO.

1. Su richiesta del Centro nazionale per i trapianti, previo specifico parere, rinnovabile, del Consiglio superiore di sanità, con altro apposito accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono individuate le tipologie di trapianto di organi e di tessuti per le quali, sulla base di un'attività clinico-assistenziale già consolidata, si ritenga possibile definire standard di qualità relativi all'assistenza.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 sono definiti particolari protocolli operativi in presenza di attività di trapianto di organi e di tessuti di non ancora consolidata prassi clinica o sperimentale.

3. Nell'ambito degli specifici compiti attribuitigli dall'art. 8, comma 6 della legge 1° aprile 1999, n. 91, in seguito indicata come «legge», il Centro nazionale per i trapianti provvede alla stesura di linee-guida dedicate alla definizione di criteri e modalità, relativi ai centri individuati dalle regioni e dalle province autonome come strutture idonee per i trapianti di organi e di tessuti, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge.

4. Per la definizione degli standard strutturali e logistici il Centro nazionale per i trapianti si avvale dell'Istituto superiore di sanità.

5. Le linee-guida elaborate e proposte dal Centro nazionale per i trapianti, da approvarsi con apposito Accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri relativi all'idoneità ad effettuare trapianti e i parametri di qualità di funzionamento in relazione al reperimento ed alla disponibilità di organi e di tessuti, alla programmazione delle attività di trapianto in coerenza con gli standard di cui all'art. 3, alla valutazione di indicatori di efficienza, alla valutazione della qualità dei risultati e della qualità dell'organizzazione regionale per la donazione di organi.

6. Le équipe mediche responsabili delle attività di trapianto devono possedere la necessaria competenza, attestata da specifica certificazione di servizio e da documentato «curriculum».

7. Le linee-guida di cui al comma 3 sono sottoposte a periodico aggiornamento, con la stessa procedura ivi prevista.

C) STANDARD MINIMI DI ATTIVITÀ ANNUALE.

1. Per assicurare la qualità dei programmi, gli standard minimi di attività annuale di cui all'art. 16, commi 1 e 2 della legge, sono individuati, rispettivamente, in trenta trapianti di rene da cadavere; venticinque di fegato da cadavere; venticinque di cuore da cadavere e quindici di polmone da cadavere.

2. Un significativo contenimento dei costi, tuttavia, viene assicurato da standard annuali di attività almeno doppi rispetto a quelli minimi previsti.

D) ATTIVITÀ DI VERIFICA SUL CONSEGUIMENTO DEI PRESCRITTI STANDARD.

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle linee-guida di cui all'art. 2, comma 2, e successivamente con periodicità minima di due anni, le regioni effettuano, per tutti i centri di trapianto autorizzati, la verifica sul conseguimento degli standard definiti dall'art. 3.

2. Le regioni revocano l'idoneità al trapianto ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge, ai centri che per due anni consecutivi non abbiano raggiunto la metà degli standard minimi previsti o abbiano una percentuale di pazienti sopravviventi ad un anno dal trapianto di almeno quindici punti inferiore alla media nazionale per l'organo considerato. Fanno eccezione le strutture di nuova istituzione per il primo biennio di attività.

3. Ogni due anni il Centro nazionale per i trapianti determina gli standard di attività relativi al numero minimo di trapianti per assicurare la qualità del programma ed al numero di trapianti per assicurare il contenimento dei costi.

4. Ogni anno il Centro nazionale per i trapianti determina i dati relativi al reperimento di organi nelle regioni, i dati di sopravvivenza per i singoli centri per le diverse tipologie di trapianto certificati dai Centri regionali ed interregionali di riferimento, le rispettive medie nazionali e gli altri parametri indicati nelle linee-guida.

5. L'insieme dei dati relativi a ciascun centro viene comunicato alla regione di appartenenza.

E) ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI DI TRAPIANTO.

1. L'attivazione da parte di una regione di un centro di trapianto che svolga una tipologia di attività non precedentemente autorizzata nel territorio regionale deve tener conto:

a) dell'adeguamento alle linee-guida formulate dal Centro nazionale per i trapianti per il reperimento degli organi;

b) del reperimento di organi tale da assicurare almeno lo standard minimo assistenziale.

L'attivazione da parte delle regioni di un nuovo centro trapianti che effettui un'attività di trapianto precedentemente autorizzata e già svolta nel territorio regionale da almeno un centro è subordinata:

a) all'adeguamento alle linee-guida formulate dal Centro nazionale per i trapianti per il reperimento degli organi;

b) al rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 2.

F) ATTIVITÀ DI VERIFICA AFFIDATE AL CENTRO NAZIONALE PER I TRAPIANTI.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera *e)* della legge, il Centro nazionale per i trapianti verifica l'applicazione delle procedure poste in essere dalle regioni per individuare le strutture idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti, in applicazione delle linee-guida e dei criteri di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4.

G) PROCEDURE DI TRAPIANTO SPERIMENTALE.

1. Per le procedure di trapianto sperimentale il Centro nazionale per i trapianti, esaminata la richiesta ed il parere del comitato etico, sentito il Consiglio superiore di sanità conformemente all'art. 2, comma 2, ha facoltà di approvare il protocollo proposto per un numero limitato di trapianti, di cui si riserva di verificare i risultati.

Roma, 14 febbraio 2002

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

02A11821

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 23 settembre 2002, n. **5.**

Regolamento (CE) n. 1426 del 2 agosto 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. VII - Div. FEOGA

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome

All'UNAPROA

All'UIAPOA

All'UNACOA

All'ANICAV - Centro direzionale di Napoli

All'AIIPA

All'ASSITRAPA

All'AGCI

All'UNCI

Alla Coldiretti - Dip. econ.co

Alla Conf.ne Italiana Agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla COPAGRI

Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative - Federagroalimentare

All'ANCA Lega Coop

e, per conoscenza:

Al Comando dei Carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari

Alla R.T.I. Finsiel

Visto il regolamento (CE) n. 1426/2002 della Commissione con il quale sono state introdotte modifiche al precedente regolamento (CE) n. 449/2001 del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96;

Visto il documento di lavoro AGRI/DOC.TRAV/62494/2002;

Considerato che alcune delle suddette modifiche, sono state già recepite nelle circolari A.G.E.A. del 2002 n. 28 «pomodoro» e n. 30 «pesche e pere»;

Considerato alcune modifiche introdotte dal succitato regolamento riguardano aspetti di particolare rilevanza amministrativa e procedurale;

Questa Agenzia ritiene opportuno informare i soggetti in indirizzo, relativamente a detti aspetti ed alle procedure da seguire al fine di una corretta applicazione delle rettifiche regolamentari introdotte dal regolamento in oggetto.

Pesche e pere.

Per questi prodotti l'art. 20, paragrafo 5) del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato non prevede più l'applicazione di sanzioni nel caso in cui i controlli previsti dall'art. 18, paragrafo 1), punto *i)* primo trattino del regolamento (CE) n. 449/2001 rivelano una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate.

Pertanto, questa Agenzia pur non applicando provvedimenti sanzionatori a seguito dei controlli oggettivi per la campagna pesche e pere 2002/2003, procederà all'attuazione degli stessi, secondo le modalità e la tempistica riportate nella circolare A.G.E.A. n. 2, protocollo 215/U.M. del 26 agosto 2002.

Gli esiti dei controlli in campo saranno utilizzati da questa Agenzia al fine di monitorare le O.P. oggetto di aiuti comunitari, al fine di evidenziare come situazioni a rischio quelle i cui scostamenti tra dichiarato e accertato possano risultare dubbi ed applicando le sanzioni previste dal paragrafo 1) dell'art. 20 del regolamento n. 449/01 nel caso di non corrispondenza tra le superfici riscontrate e le consegne di materia prima.

Per quanto attiene ai controlli sulla materia prima consegnata, gli stessi dovranno essere attuati, conformemente all'art. 18, paragrafo 1, punto *i)* secondo trattino del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato, almeno sul 7% dei quantitativi conferiti alla trasformazione da ciascuna O.P., al fine di verificare la concordanza con i certificati di cui all'art. 11 e il rispetto dei requisiti minimi di qualità.

Pomodoro.

Analogamente a quanto riportato per pesche e pere i controlli sulla materia prima consegnata, saranno effettuati conformemente all'art. 18, paragrafo 1), punto *i)* secondo trattino del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato, almeno sul 7% dei quantitativi conferiti alla trasformazione da ciascuna O.P., al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna, di cui all'art. 11, e il rispetto dei requisiti minimi di qualità.

Il nuovo regolamento ha inoltre ampliato, solo ed esclusivamente per il «pomodoro», le superfici da utilizzare per la determinazione delle sanzioni sugli esiti dei controlli in campo, inserendo anche le «verifiche incrociate sulla totalità delle particelle dichiarate».

Relativamente all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20, paragrafo 5) del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato questa Agenzia, procederà all'applicazione delle stesse sulla base dei controlli fisici su almeno il 5% delle superfici e delle verifiche incrociate sulla totalità delle particelle dichiarate.

In particolare le metodologie previste dal succitato art. 20 del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato al paragrafo 5), conformemente a quanto esplicitato dal documento di lavoro citato in premessa, prevedono, salvo in caso di errore manifesto, che, se i controlli delle superfici previsti dall'art. 18, paragrafo 1), punti *i)* e *v)*, rivelano una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate, l'aiuto pagabile alle organizzazioni di produttori venga ridotto:

di una percentuale pari alla differenza constatata, se questa è superiore al 5%, ma uguale o inferiore al 20% della superficie determinata;

del 30%, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata.

Nel caso di superficie dichiarata inferiore alla superficie effettivamente determinata, la sanzione prevista dall'art. 20, paragrafo 5), secondo comma del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato dispone che l'aiuto pagabile all'organizzazione di produttori sia ridotto della metà della percentuale della differenza constatata, applicando la sanzione esclusivamente se tale differenza è superiore al 10% della superficie determinata.

Campagna 2001/2002.

Il regolamento (CE) n. 1426 all'art. 2 prevede la possibilità di applicare retroattivamente quanto stabilito dall'art. 1 paragrafi 5), 7) e 8) dello stesso.

Pertanto si ritiene opportuno evidenziare le procedure e i provvedimenti che, distintamente ai casi sottoindicati, questa Agenzia applicherà:

1) Casi di superficie dichiarata superiore alla superficie effettivamente determinata. — Atteso che questa Agenzia dispone degli esiti delle verifiche incrociate sulla totalità delle particelle dichiarate, questa Agenzia, su specifiche richieste da parte delle organizzazioni dei produttori interessate, applicherà le metodologie, anche per i casi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1426/2002, previste dallo stesso al paragrafo 7) dell'art. 1.

2) Casi di superficie dichiarata inferiore alla superficie effettivamente determinata. — Questa amministrazione per la decorsa campagna «pomodoro» 2001, relativamente ai casi di superficie dichiarata inferiore alla superficie effettivamente determinata, non ha applicato alcun provvedimento sanzionatorio, avendo interessato sull'argomento i servizi della Commissione ed in attesa di elementi chiarificatori in merito.

Le delucidazioni fornite in sede comunitaria ed il regolamento oggetto della presente, consentono allo stato attuale a questa Agenzia di fornire ai soggetti in indirizzo le modalità in base alle quali la scrivente procederà all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori per il caso di cui sopra:

su specifiche richieste da parte delle organizzazioni dei produttori interessate, questa Agenzia, atteso che dispone degli esiti delle verifiche incrociate sulla totalità delle particelle dichiarate, applicherà le metodologie, anche per i casi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1426/2002, previste dallo stesso al paragrafo 7) dell'art 1;

in assenza di specifica richiesta degli interessati, si procederà all'applicazione delle eventuali sanzioni in tutti i casi di differenza (positiva o negativa) tra superficie dichiarata e accertata, secondo quanto indicato dall'art. 20, paragrafo 5) del regolamento (CE) n. 449/2001 *ante* modifica;

3) Contratti non ammessi all'aiuto per insufficienza dei controlli sulle consegne. — Relativamente al controllo sui quantitativi di prodotto conferiti alla trasformazione, il regolamento (CE) n. 1426 ha di fatto innalzato la percentuale degli stessi dal 5% al 7% ma, modifica di maggiore rilievo, ha spostato l'obiettivo dei controlli dai singoli contratti al totale delle consegne effettuate dalle singole O.P. che aderiscono al regime degli aiuti.

Pertanto, per i contratti che non hanno beneficiato dell'aiuto comunitario, nei casi in cui i previsti controlli non hanno raggiunto la percentuale minima di almeno il 5% delle consegne nell'ambito di ciascun contratto, questa Agenzia procederà per quelle O.P. che ne faranno richiesta all'applicazione retroattiva, solo ed esclusivamente per i casi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del succitato regolamento, delle metodologie previste dall'art. 1, paragrafo 5) dello stesso.

Per quanto sopra esposto s'invitano le O.P. interessate a presentare, direttamente a questa Agenzia e per conoscenza al competente ufficio regionale, opportuna richiesta di applicazione retroattiva dell'art. 18, paragrafo 1), punto *i)*, secondo trattino del regolamento (CE) n. 449/2001 modificato.

Nella domanda da redigere a cura delle O.P., dovranno essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari all'inequivocabile identificazione del contratto che per le motivazioni di cui sopra non ha beneficiato dell'aiuto comunitario.

Questa Agenzia una volta espletati i necessari controlli amministrativi e tecnici sia in sede centrale che regionale, procederà all'erogazione dei relativi importi dovuti;

4) Riconoscimento delle imprese di trasformazione. — Per quanto attiene a detto punto, su specifiche richieste da parte delle imprese trasformatrici interessate, questa Agenzia applicherà le metodologie, anche per i casi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1426/2002, previste al paragrafo 8) dell'art. 1 del citato regolamento.

Si comunica infine che, per consentire a questa Agenzia l'attuazione di quanto sopra esposto, le richieste delle O.P. o dei trasformatori interessati all'applicazione retroattiva dell'art. 1, paragrafi 5), 7) e 8) del succitato regolamento, dovranno pervenire a questa Agenzia entro e non oltre il 15 ottobre 2002.

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

02A11770

CIRCOLARE 23 settembre 2002, n. **7.**

Settore Tabacco - Procedure e adempimenti finalizzati al riconoscimento delle Associazioni di produttori per il raccolto 2003.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. VII - Div. FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

Alla Coldiretti - Dip. Econ. Co.

All'O.N.T. Italia

Alla Conf.ne Italiana Agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla COPAGRI

Alla F.AGR.I

Alla Confcooperative Federagroalimentare

All'ANCA Lega Coop

Alla O. I. Interbright

Alla O. I. Interorientali

All'Associazione Interprofessionale Tabacco

All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani

Alla S.G.S.

All'Ufficio Tecnico - Sede

e, per conoscenza:

Al Comando Carabinieri - Politiche agricole

In applicazione della normativa comunitaria recata dal reg.to UE n. 2848 della Commissione del 22 dicembre 1998, titolo II, capitolo I, e dal reg.to UE n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999 che modifica il reg.to UE n. 2848/98, si riportano di seguito le modalità operative a cui le associazioni devono ottemperare, ai fini del riconoscimento, o del mantenimento dello stesso per il raccolto 2003.

Obblighi dell'associazione

L'associazione deve:

a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;

b) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato;

c) determinare e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di produzione e d'immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonché procedere eventualmente all'acquisto di sementi, concimi e altri mezzi di produzione;

d) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attività e ne limiti le finalità al settore del tabacco greggio; lo statuto deve prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati:

di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione;

di conformarsi alle norme comuni di produzione;

il predetto statuto deve contenere le seguenti specifiche norme:

1) l'associazione di produttori non può esercitare l'attività di prima trasformazione del tabacco;

2) un produttore di tabacco non può appartenere a più di un'associazione;

e) disporre, ai sensi del Regolamento CE n. 2848/98, di attestati di quote per una quantità non inferiore a 2.700 tonnellate;

f) prevedere nello statuto, disposizioni che attribuiscono ai membri la facoltà di recedere dall'associazione, con effetto per il raccolto successivo, a condizione che:

siano stati associati per un periodo di almeno un anno;

ne diano comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre (fa fede ai fini del termine il timbro postale della data di invio della comunicazione di recesso).

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le condizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione o i suoi creditori, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;

g) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attività, qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del Mercato comune e all'attuazione degli obiettivi generali del Trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:

dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi;

dei suoi partner economici;

h) avere personalità giuridica o possedere la capacità necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto di diritti e di obblighi;

i) tenere una contabilità tale da permettere all'autorità competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico;

j) non avere una posizione dominante nella Comunità, salvo ciò sia necessario al conseguimento delle finalità enunciate dall'art. 39 del Trattato;

k) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi membri l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* al più tardi a decorrere dalla data:

dalla quale ha effetto il riconoscimento;

dalla loro adesione, qualora sia stata posteriore al riconoscimento.

Relativamente alla lettera *e)*, si fa presente che con circolari n. 167/G del 2 marzo 1999 e n. 72/G del 24 maggio 2000, il MI.P.A.F., in applicazione della normativa comunitaria ha fissato per il raccolto 1999 il limite quantitativo a tonnellate 2.700. Considerato che a tutt'oggi non è stata emanata alcuna disposizione che vari tale limite quantitativo, anche per il raccolto 2003 viene considerato il limite quantitativo di 2.700 tonnellate, già stabilito per i raccolti dal 1999 al 2002.

Relativamente alla lettera *g)*, si evidenzia che il reg.to UE della Commissione n. 2162/99 del 12 ottobre 1999 ha integrato le disposizioni stabilite all'art. 3 del reg.to n. 2848/98, prevedendo che l'associazione di produttori può limitare il suo campo d'attività ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo produttore che produce tabacco, sia all'interno che all'esterno delle zone di produzione in questione, può tuttavia diventare membro di tale associazione di produttori per la totalità della sua produzione, a condizione che la parte principale di essa provenga dalle zone di produzione di competenza della stessa associazione.

Domanda e documentazione

Al fine di consentire all'AGEA di adottare i provvedimenti relativi al riconoscimento:

le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta dovranno inviare al seguente indirizzo: AGEA - Ufficio tabacco, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 23 ottobre 2002 (a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'AGEA) la seguente documentazione:

1) domanda di riconoscimento firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso e copia del documento attestante il possesso della P. Iva e C.F.;

2) atto costitutivo e statuto aggiornato dell'Associazione;

3) domanda e delibera di adesione delle cooperative e/o associazioni aderenti;

4) atto costitutivo e statuto aggiornato di ogni singola cooperativa e/o associazione aderente;

5) estratto autentico del libro dei soci dell'Associazione;

le associazioni di produttori già riconosciute, in applicazione del reg.to n. 2848/98 e del reg.to n. 2162/99, per il raccolto 2002, al fine di ottenere il mantenimento del riconoscimento, dovranno inviare al seguente indirizzo: AGEA - Ufficio tabacco, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 15 novembre 2002 (farà fede il timbro di accettazione dell'AGEA), la seguente documentazione:

1) domanda di mantenimento del riconoscimento, per il raccolto 2003, firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso, comunicando, altresì, se la propria base associativa ha subito variazioni o meno rispetto a quella già in possesso dell'AGEA per il raccolto 2002;

2) modifiche apportate all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione, intervenute successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2002;

3) domanda e delibera di adesione di nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2002;

4) atto costitutivo e statuto aggiornato di nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2002.

Si precisa che sia le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta, che quelle richiedenti il mantenimento del riconoscimento, in quanto già riconosciute per il raccolto 2002, sono tenute:

a) a corredare il fascicolo aziendale del produttore con le domande di adesione o di recesso al 31 ottobre;

b) ad aggiornare il libro soci.

I produttori che hanno comunicato il proprio recesso all'associazione di appartenenza entro il termine del 31 ottobre (fa fede la comunicazione di recesso con timbro postale della data di invio), con effetto per il raccolto successivo, non possono revocare il recesso stesso. Tali produttori possono aderire, anche e nuovamente, all'associazione alla quale hanno trasmesso la comunicazione di recesso di cui sopra seguendo tutte le procedure di adesione di seguito specificate.

Per i produttori che aderiscono a più associazioni, l'AGEA non validerà le relative posizioni associative per il raccolto di cui trattasi. Essi potranno quindi sottoscrivere, esclusivamente, contratti diretti con le imprese di trasformazione.

Procedure informatiche

Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 15 novembre 2002, in base alle domande di adesione o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31 ottobre, sono disponibili per le associazioni che hanno presentato la domanda per il riconoscimento, o per il mantenimento dello stesso.

Sono abilitate le seguenti funzioni:

1) per le associazioni di produttori già riconosciute, per il raccolto 2002, in applicazione del reg.to n. 2848/98 e del reg.to n. 2162/99, l'inserimento delle comunicazioni di recessi e adesione fino al 16 novembre 2002;

2) per le associazioni che hanno fatto domanda per la prima volta, al fine dell'ottenimento del riconoscimento per il raccolto 2003, saranno disponibili delle

postazioni operative presso la sede dell'AGEA - Roma, via Palestro n. 81, a far data dal 28 ottobre e fino al 16 novembre 2002. Successivamente all'ottenimento del riconoscimento, queste ultime saranno collegate on-line con l'AGEA dalla propria sede.

In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA, entro il 15 dicembre 2002, emetterà il provvedimento di riconoscimento per le associazioni rispondenti ai requisiti di cui ai predetti «Obblighi dell'associazione» e comunicherà, con nota, alle associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento.

Si precisa, infine, che i produttori soci delle associazioni non riconosciute in base ai dati registrati e trasmessi all'AGEA, sono liberi di associarsi ad associazioni riconosciute entro il termine del 15 gennaio 2003, termine fissato nel rispetto del disposto di cui all'art. 5, punto 3, del reg.to UE n. 2848/98.

Le associazioni che non rispondono ai requisiti di riconoscimento alla data del 15 novembre 2002 potranno ripresentare domanda, ai fini del riconoscimento, entro il 24 gennaio 2003, termine ultimo fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, punto 3, del reg.to UE n. 2848/98 (a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'AGEA).

Per quanto esposto al precedente capoverso le associazioni interessate devono inviare all'AGEA - Ufficio tabacco, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, apposita domanda intesa ad ottenere il riconoscimento per il raccolto 2003.

Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 24 gennaio 2003 (in base alle domande di adesioni o alle comunicazioni di recesso), sono disponibili dal 24 gennaio al 31 gennaio 2003, sia per le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento, che per quelle già riconosciute in quanto in possesso dei requisiti richiesti al 15 novembre 2002.

In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA, entro il 10 febbraio 2003, emetterà il provvedimento di riconoscimento per le associazioni che hanno ripresentato domanda e che possiedono i requisiti di cui ai predetti «Obblighi dell'associazione» e comunicherà, con apposita nota, alle associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento. Aggiornerà, altresì, la base associativa delle associazioni già riconosciute per il raccolto 2003.

Le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento e non possiedono i requisiti richiesti alla data del 24 gennaio 2003, per il raccolto 2003, non potranno più richiederlo per lo stesso raccolto.

I produttori appartenenti ad associazioni non riconosciute alla data del 24 gennaio 2003 e i produttori in regola con il recesso al 31 ottobre 2002 e che ancora non hanno provveduto ad aderire ad una associazione riconosciuta, potranno aderire entro e non oltre il 19 febbraio 2003.

L'AGEA, al fine dell'aggiornamento della base sociale delle associazioni riconosciute a tutto il 24 gennaio 2003, renderà disponibili le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line a tutto il 21 febbraio 2003.

EFFETTI DEI RICONOSCIMENTI
SULLA CONTRATTAZIONE

L'AGEA entro febbraio 2003:

1) attribuirà gli attestati di quota alle associazioni riconosciute sulla base della sommatoria degli attestati di quota attribuiti ad ogni singolo socio aderente e le stesse potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione riconosciute per i loro associati;

2) attribuirà gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti. Gli stessi potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione direttamente;

3) attribuirà gli attestati di quota alle associazioni di produttori non riconosciute, solo se possiedono direttamente una quota, attribuita in base a quanto disposto dall'art. 1 del regolamento (CE) 2848/98. Le stesse potranno sottoscrivere gli impegni di coltivazione con l'associazione riconosciuta di appartenenza, oppure, se non aderenti, il contratto di coltivazione direttamente con le imprese di trasformazione, come produttori non associati.

Per quanto sopra esposto, le associazioni non riconosciute alle quali l'AGEA non attribuirà una quota di produzione, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione per i propri associati e, pertanto, questi ultimi sottoscriveranno l'impegno stesso direttamente con l'associazione riconosciuta, secondo la modulistica contrattuale che l'AGEA predisporrà per il raccolto 2003. Pertanto anche il prezzo del tabacco consegnato dai predetti produttori sarà pagato direttamente dall'associazione riconosciuta.

Tale disposizione non si applica alle cooperative socie di associazioni riconosciute e pertanto le stesse potranno sottoscrivere l'impegno di coltivazione anche per i propri associati e ricevere, dalle predette associazioni, le somme relative al prezzo del tabacco consegnato dai propri associati per la successiva distribuzione dei pertinenti importi ai soci stessi.

Resta ferma la disposizione che, l'importo dovuto ai produttori soci delle cooperative, quale valore del premio in base alle consegne di tabacco effettuate, sono liquidate direttamente dall'associazione di produttori riconosciuta.

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

Riepilogo calendario scadenze impegni e procedure:

1) 23 ottobre 2002. Termine ultimo presentazione domanda riconoscimento nuove associazioni per il raccolto 2003;

2) 31 ottobre 2002. Termine ultimo invio comunicazione recesso per produttore associato;

3) 15 novembre 2002. Termine ultimo presentazione domanda per mantenimento riconoscimento associazioni riconosciute già per il raccolto 2002;

4) dal 28 ottobre al 16 novembre 2002. Periodo utile per le nuove associazioni all'utilizzo delle funzioni informatiche finalizzate alla comunicazione del proprio albo soci raccolto 2003;

5) 16 novembre 2002. Termine ultimo inserimento e aggiornamento albo soci raccolto 2003 per tutte le associazioni che hanno richiesto il riconoscimento o il mantenimento dello stesso;

6) 15 gennaio 2003. Termine adesione produttore ad associazione riconosciuta o meno alla data del 15 novembre 2002;

7) 24 gennaio 2003. Termine ultimo per presentazione domanda associazioni non riconosciute alla data del 15 novembre 2002;

8) dal 24 gennaio al 31 gennaio 2003. Aggiornamento albo soci a livello informatico; le nuove associazioni di produttori accederanno a tale funzione presso la sede di via Palestro n. 18 in Roma dell'AGEA;

9) 19 febbraio 2003. Termine ultimo per adesione produttori ad associazioni riconosciute per il raccolto 2003 a tutto il 24 gennaio 2003;

10) 21 febbraio 2003. Termine aggiornamento informatico albo soci associazioni riconosciute per il raccolto 2003.

02A11820

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso n. 4 del 26 settembre 2002. Art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione e la selezione dei progetti:

1. *Premessa.*

Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione allo straniero.

2. *Obiettivi.*

Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa la possibilità di ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, in particolare per donne e minori, che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

Essi si articolano in progetti territoriali che possono essere presentati e gestiti da enti locali o da soggetti privati convenzionati con l'ente locale, ed iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)* del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. *Risorse programmate.*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di 2.840.513 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale relative all'assistenza.

4. *Destinatari.*

Sono destinatari dei progetti:

persone straniere, in particolare donne e minori, vittime di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

5. *Proponenti.*

Per proponente si intende:

il soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso al finanziamento. I proponenti sono responsabili della realizzazione dei progetti presentati. Ove parte della loro attuazione venga affidata a soggetti terzi, essi ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste. Nel progetto dovranno essere indicati i soggetti attuatori.

6. *Durata dei progetti.*

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di un anno.

7. *Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.*

La presentazione dei progetti deve essere corredata da:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi, articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente locale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente;

d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

8. *Assistenza tecnica per la definizione delle domande.*

Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria del capo Dipartimento pari opportunità. Tel. 06421531 - e-mail: progettiarticolol8@palazzochigi.it

9. *Procedure di selezione.*

9.1 Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

privi del formulario allegato al presente avviso;

privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera *e*.

9.2 Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2 tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:

esperienza e capacità organizzativa del proponente;

articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;

capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;

cantierabilità dell'intervento;

localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;

assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell'intervento;

qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento socio-lavorativo;

capacità di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;

caratteristiche delle azioni integrate;

competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;

ottimale rapporto costi/benefici.

10. *Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.*

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.

11. *Soggetti attuatori.*

Laddove l'attuazione del progetto venga affidato a soggetti terzi, questi ultimi debbono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

12. *Modalità e termini di presentazione della domanda.*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e del formulario allegato.

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al punto 7.

Le buste contenenti le proposte (un originale più cinque copie ed eventuale cd-rom in formato compatibile MsWord), con indicazione del riferimento in calce a destra:

«Progetti di protezione sociale - art. 18 del testo unico sull'immigrazione», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, via Barberini n. 38 - 00187 Roma, entro e non oltre le ore 14 del 4 novembre 2002. Le domande possono essere spedite per posta con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 presso il Dipartimento per le pari opportunità, Segreteria tecnica della Commissione interministeriale, via Barberini n. 38, Roma, 4° piano.

ALLEGATO 1

Fac simile della domanda di candidatura

Progetti di Protezione sociale (in esecuzione dell'art.18 - D.Lgs. 286/98)

Soggetto proponente del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, Partenariato):

Il sottoscritto (nome e cognome) ....
in qualità di legale rappresentante di: ....
Ragione Sociale: ....
Natura giuridica: ....
Indirizzo ....
Tel. .... fax .... e-mail...............................
Codice fiscale ....

Chiede

di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art.18 del Decreto legislativo n.286/98), di cui all'Avviso n. 4 .

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del Progetto ....

Durata del Progetto **Mesi:** □□

Costo del Progetto:

Totale €. ....
di cui:
€. .... richiesti a valere sulle risorse statali (70%)
€. .... a valere sulle risorse dell'ente locale relative all'assistenza (30%)

Dichiara altresì che per il medesimo progetto:
- non è stata inoltrata domanda di finanziamento ad altri Enti Pubblici
- sono stati ottenuti contributi pubblici da (indicare l'Ente) .... per un importo di €. ...., o contributi privati da (indicare il soggetto) .... per un importo di €. ....
- è stata inoltrata domanda di finanziamento a (indicare l'Ente)... per un importo di €......................................
- il presente progetto è una continuazione di quello già finanziato a valere sulle risorse dell'avviso n. 3 del 16 ottobre 2001.
- è stato presentato altro progetto sul presente Avviso (indicare quale).................. ....
- è stato presentato altro progetto sul presente Avviso in qualità di partner (indicare quale)..............................

Altri Enti partecipanti al Progetto

....
....
....
....
....

Eventuale soggetto attuatore (se diverso dal proponente)

....
....

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che evidenzi obiettivi, l'articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un Ente locale nella misura indicata dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione del Testo Unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura e alle caratteristiche del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente. Esperienze maturate dal soggetto proponente, nonché dal soggetto attuatore;

d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente locale che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1 del Regolamento di attuazione del T.U. richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del Regolamento di attuazione del T.U. già menzionato.

(Nel caso di soggetto proponente diverso dall'Ente locale, nonché di soggetto attuatore diverso dal soggetto proponente).

Firma del Legale Rappresentante
autenticata nei termini della Legge

ALLEGATO 2

Modulo per la presentazione del progetto

|__|__|__|

Codice (da compilare da parte della Commissione)

Sezione 1: Dati generali del progetto

1.1 Titolo del progetto

1.2. Durata del Progetto

Mesi: |__|__|

1.3 Sommario del progetto

Descrizione riassuntiva *(max 20 righe)* delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione bersaglio, metodologia, effetti attesi

Sezione 2: Soggetti Partecipanti

2.1 Soggetto proponente
Nome:___________________________
Ragione Sociale: ___________________________

Sede Legale: ___________________________città: ______________
Indirizzo: ___________________________città: ______________
Tel: ______________
Fax: ______________
E-mail: ___________________________

Codice Fiscale: ______________Partita IVA. ______________

Rappresentante Legale:___________________________
Cognome e Nome: ___________________________
Tel: ______________

2.2 Eventuali soggetti attuatori

Nome:___________________________
Ragione Sociale: ___________________________

Sede Legale: ___________________________città: ______________
Indirizzo: ___________________________città: ______________
Tel: ______________
Fax: ______________
E-mail:
____

Codice Fiscale: ______________ Partita IVA. ______________

Rappresentante Legale:___________________________
Cognome e Nome: ___________________________
Tel: ______________

(da ripetersi per ciascun Ente gestore)

2.3 Altri soggetti partecipanti

Nome:___________________________
Ragione Sociale: ___________________________

Sede Legale: ___________________________città: ______________
Indirizzo: ___________________________città: ______________
Tel: ______________

Fax: ______________________________
E-mail:
____

Codice Fiscale: ___________________________ Partita IVA. ____________________

Rappresentante Legale:____
Cognome e Nome: ____
Tel: _______________________

(da ripetersi per ciascun Ente partecipante)

Sezione 3: Descrizione del Progetto

3.1 Contesto Locale

Descrizione del territorio nel quale si rilevano fenomeni che includono interventi di protezione sociale *(max 10 righe)*

Descrizione dei fenomeni locali, attraverso cui i suddetti problemi si manifestano *(max 10 righe)*

Quale contributo vuole offrire il seguente progetto alla soluzione dei suddetti problemi *(max 10 righe)*

3.2 Evidenze di efficacia dell'intervento proposto

Indicare i riferimenti bibliografici relativi e la tipologia di studio da cui derivano tali evidenze :

- ricerche-azioni territoriali
- studi "ad hoc" settoriali
- esperienze precedenti
- altro (specificare)

Se non è disponibile alcuna evidenza di efficacia, indicare come si intende valutarla *(max 10 righe)*

3.3 Obiettivi del progetto

Indicare gli obiettivi del progetto *(max 10 righe)*

Sezione 4: Descrizione del piano di attività generale del Progetto

4.1 Indicare in sintesi il tipo di attività che si intende realizzare (es. accoglienza, sensibilizzazione, reintegrazione sociale, etc.)

4.2 Indicare i gruppi bersaglio

Tipologia gruppo bersaglio	
n. dei soggetti destinatari	
Luoghi/contesti per contatto gruppo bersaglio	

4.3 Effetti attesi : definizione qualitativa

Descrivere qualitativamente i risultati che si intende ottenere con l'intervento proposto *(max 10 righe)*

4.4 Effetti attesi: stima quantitativa

Definire quantitativamente i risultati che si intende ottenere con l'intervento proposto (p.e. richiesta di percorsi di protezione sociale, inserimento del x% di ragazze vittime di sfruttamento...) *(max 10 righe)*

5.2 Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività:

	Qualifica	**Livello Formazione Specifico**	**Livello Formazione Interventi sulla tratta**	**Orario/ settimana**	**Tipologia Contratto**

(aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti)

5.3 Risorse strumentali e materiali *(max 10 righe)*

Sezione 6: Descrizione delle precedenti attività

6.1 Attività già svolte dall'Ente proponente nel settore specifico della tratta e lo sfruttamento sessuale

6.2 Attività già svolte dall'Ente attuatore nel settore specifico della tratta e dello sfruttamento sessuale

Sezione 7: Preventivo Economico (riferito all'anno di realizzazione del progetto 2002)

Ente: ______________________________

Voce di spesa

Personale

Coordinamento	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale coordinamento
Consulenze/supervisioni	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale cons./superv.
Operatori	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale operatori
Formatori	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale formatori
Segreteria	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale segreteria
	Totale personale
Attrezzature (allegare preventivi)	
	Totale attrezzature
Spese di gestione	
Locali	Totale
Materiali di consumo	Totale
Spese di manutenzione	Totale
Spese utenze	Totale
Spese amministrative	Totale
	Totale gestione

Spese per inserimento socio-lavorativo

Formazione pratica in impresa
Borse lavoro

Altro

Tot. Inserimento

Spese di vitto, alloggio e trasporto

Totale pasti previsti
Costo pasto unitari
Costo unitario pernottamento
Totale pernottamenti previsti
Spese di trasporto

Totale vitto, alloggio e trasporto

Spese di produzione e divulgazione materiale

Totale mat. Divulgativo

Voce di spesa
Altro (Specificare)
Indennità destinatari finali

Totale altro

RIEPILOGO: Totale Preventivo Per Singolo Ente
Personale
Attrezzature
Gestione
Inserimento socio-lavorativo
Vitto, alloggio e trasporto
Produzione e divulgazione materiale
Altro
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

02A11841

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 30 agosto 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Emma Yvelys Durán Yanes, console generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Milano.

02A11716

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Trujillo (Perù).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La signora Marisa Corbucci, Agente consolare onorario in Trujillo (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali ai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

3. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio dei visti;

4. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

5. autentiche di firme su atti amministrativi;

6. rilascio di fogli di viaggio dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lima;

7. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A11718

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 ottobre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9835
Yen giapponese	120,94
Corona danese	7,4275
Lira Sterlina	0,62790
Corona svedese	9,0700
Franco svizzero	1,4604
Corona islandese	84,89
Corona norvegese	7,3020
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57303
Corona ceca	30,363
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,60
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5945
Lira maltese	0,4127
Zloty polacco	4,0764
Leu romeno	32555
Tallero sloveno	228,4350
Corona slovacca	42,065
Lira turca	1615000
Dollaro australiano	1,8067
Dollaro canadese	1,5556
Dollaro di Hong Kong	7,6709
Dollaro neozelandese	2,0732
Dollaro di Singapore	1,7556
Won sudcoreano	1205,18
Rand sudafricano	10,2363

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11983

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meningitec»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 669 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confenzione: un flaconcino di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml, A.I.C. n. 035438035/M (in base 10), 11THGM (in base 32).

forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: ogni dose da 0,5 ml di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: 10 microgrammi di oligosaccaride meningococcico del gruppo C coniugato con circa 15 microgrammi della proteina CRM_{197} di Corynebacterium diphteriae;

eccipienti: alluminio fosfato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione:

Wyeth Laboratoires New Lane Havant Hampshire PO9 2NG Regno Unito;

Swiss Serum and Vaccines Institute (SSUI) Rehhagstrasse 79, CH 3018 Berne Switzerland;

Wyeth Lederle Vaccines 4300 oak park Sanford North Carolina 27330 U.S.A.;

Wyeth Lederle Vaccines 401 North Middletown Road Pearl River NY 10965 U.S.A.

Rilascio dei lotti: Wyeth Laboratoires New Lane Haviant Hampshire PO9 2NG Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bambini a partire da due mesi di età, degli adolescenti e degli adulti per la prevenzione dell'infezione invasiva causata dal sierogruppo C di Neisseria meningitidis.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11762

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside»

Estratto decreto G n. 398 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico TIOCOLCHICOSIDE, nelle forme e confezioni: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31 - c.a.p. 20124 (Italia), codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml, A.I.C. n. 035328018/G (in base 10), 11Q40L (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l., via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica. Lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11761

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina PH&T»

Estratto decreto n. 401 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VANCOMICINA PH&T nelle forme e confezioni: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per uso orale» - 1 flaconcino da 500 mg e «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per uso orale» - 1 flaconcino da 1 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ludovico Ariosto, n. 34, c.a.p. 20145, Italia, codice fiscale n. 09138720157.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per uso orale» 1 flaconcino da 500 mg;

A.I.C. n. 034791018 (in base 10), 115RMB (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per uso orale;

classe: «a uso ospedaliero H» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: I.S.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, km 1040 (tutte).

Composizione: 1 flaconcino da 500 mg contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 512,57 mg equivalente a vancomicina 500 mg;

confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per uso orale» - 1 flaconcino da 1 g;

A.I.C. n. 034791020 (in base 10), 115RMD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per uso orale;

classe: «a uso ospedaliero H» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, km 1040 (Tutte).

Composizione: 1 flaconcino da 1 g contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 1025,14 mg equivalente a vancomicina 1 g.

Indicazioni terapeutiche: «Vancomicina» è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillinoresistenti. È particolarmente indicata in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline o cefalosporine, o non hanno risposto a questo trattamento, oppure in quei casi in cui i microrganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici. «Vancomicina» è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli. L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un amminoglicoside, è stata riportata per le endocarditi causate dallo *streptococcus viridans* o dallo *streptococcus bovis*. Per le endocarditi causate da enterococchi (ad es. E. faecalis) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi: è stata anche usata in associazione con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da *staphylococcus epidermidis* o da difteroidi. Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina.

Vancomicina polvere per soluzione per infusione endovenosa può essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibioticoterapia causate *Clostridium* difficile. La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace per questa indicazione. La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni. Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia, la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dall'American Heart Association e dalla American Dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite, o reumatiche, o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali pazienti si sottopongono a interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11766

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visuglican»

Estratto decreto n. 405 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VISUGLICAN anche nella forma e confezione:

«4%+0,2% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Visufarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Canino n. 21, c.a.p. 00191, Italia, codice fiscale n. 05101501004.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «4%+0,2% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 024851026 (in base 10), 0RQDLL (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.O.C. Farmaceutici S.r.l. - stabilimento sito in Sant'agata Bolognese - Italia, via Modena n. 15 (completa).

Composizione: 12 ml (25 monodose da 0,5 ml):

principio attivo: cromoglicato bisodico 4 g; clorfenamina maleato 200 mg;

eccipienti: sodio edetato 100 mg; fosfato bisodico 650 mg; fosfato monosodico 200 mg; acqua depurata sterile quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle congiuntiviti di natura tossica, allergiche e primaverili, ad andamento subacuto e cronico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11767

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hemofil M»

Estratto provvedimento UPC/II/1241 del 27 agosto 2002

Specialità medicinale: HEMOFIL M.

Confezioni:

A.I.C. n. 027128014/M - iv 1 flac. liof. 1000 UI + 1 flac. 10 ml;

A.I.C. n. 027128026/M - iv 1 flac. liof. 500 UI + 1 flac. 10 ml;

A.I.C. n. 027128038/M - iv fl. liof. 250 UI + fl. 10 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0014/001-003/W003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del plasma master file (aggiunta di centri addizionali di raccolta per la fornitura di plasma).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benagol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 475 del 4 settembre 2002

Medicinale: BENAGOL.

Titolare A.I.C.: The Boots Company P.L.C., con sede legale e domicilio fiscale in Nottingham, Thane Road, 1, Gran Bretagna,

Variazione A.I.C.: modifica degli eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principi attivi: invariati;

eccipienti

da: acido tartarico mg 26,00, olio di arancio dolce mg 4,77, mentolo mg 3,97, olio di anice mg 1,55, glucosio mg 981, saccarosio g 1,47;

a: Acido tartarico mg 26,00, olio di arancio dolce mg 4,82, mentolo mg 4,00, olio di anice mg 156, glucosio mg 968, saccarosio g 1,43.

Inoltre sono approvate le conseguenti modifiche:

modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale;

modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito (da: 36 kg ad un range compreso fra 1000 kg e 4000 kg);

modifica delle specifiche relative al medicinale;

modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla Farmacopea.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 016242075 - «Vitamina C» 24 pastiglie.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11777

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zepelindue»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 489 del 4 settembre 2002

Medicinale: ZEPELINDUE.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), Loc. Prulli 103/C, C.a.p. 50066 - Italia - codice fiscale 00421210485.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo invariato.

eccipienti:

da: mannitolo 2680 mg, polivinilpirrolidone 132 mg, silice colloidale anidra 3 mg, sodio cloruro 20 mg, saccarina sodica 15 mg, ammonio glicirrinizzato 40 mg, aroma menta 30 mg;

a: mannitolo 1700 mg, polivinilpirrolidone 132 mg, silice colloidale anidra 3 mg, sodio cloruro 20 mg, saccarina sodica 15 mg, ammonio glicirrinizzato 20 mg, aroma menta 30 mg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 028508099 - 30 bustine granulato bipartite 80 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 028508099 - 30 bustine granulato bipartite 80 mg varia a: «80 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11779

Rettifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesaflor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 488 del 4 settembre 2002

Specialità medicinale: MESAFLOR:

«500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose 5 g A.I.C. n. 033081050.

Con riferimento al decreto di A.I.C. n. 786 del 14 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 31 gennaio 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare al paragrafo relativo alla validità del prodotto integro

da: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

a: dodici mesi dalla data di fabbricazione

e, al paragrafo relativo alle indicazioni terapeutiche,

da: proctiti ulcerose, morbo di Crohn; flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione anorettale e perianale. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico,

a: proctiti ulcerose, morbo di Crohn; flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione anorettale e perianale. Trattamento delle fasi attive della malattia e prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11778

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti Murgia» a r.l., in Gravina di Puglia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Autotrasporti Murgia» a r.l. posizione n. 5040/196017, con sede in Gravina di Puglia (costituita per rogito notaio Domenico Di Giesi in data 6 marzo 1982, repertorio n. 3740) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11844

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ellisse» a r.l., in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ellisse» a r.l., posizione n. 5010/195373, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Michele Somma in data 14 dicembre 1982, repertorio n. 13744) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11845

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto concernente il decreto direttoriale 11 luglio 2002 «Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società Unionfiduciaria S.r.l., in Brescia».

Nell'estratto n. 02A09610 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 2002 relativo al decreto direttoriale 11 luglio 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53, prima colonna, dove è scritto: «... UNIONFIDUCIARIA S.r.l. ...», leggasi «... UNIONTRUSTFIDUCIARIA S.r.l. ...».

02A11786

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede legale della Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni, in Genova

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 26 settembre 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 2 settembre 2002 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni. Tale modifica riguarda il trasferimento della sede legale in Genova, da via Martin Piaggio n. 17/6 a via Fieschi n. 3/9.

02A11846

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini del procedimento: «Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati».

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del consiglio del 18 settembre 2002, ha disposto la proroga di novanta giorni dei termini del procedimento «Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati», al fine di tenere conto delle ulteriori valutazioni istruttorie svolte ed inoltre della eventuale necessità di acquisire pareri da parte delle competenti autorità nazionali e comunitarie.

La proroga dei termini si considera al netto delle sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo.

La comunicazione di proroga dei termini del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito web dell'Autorità.

02A11899

REGIONE TOSCANA

Concessione dell'autorizzazione sanitaria in via definitiva all'utilizzo delle preforme fornite dalla ditta Puccetti S.p.a. a partire dal polimero Lighter prodotto dalla Inca International S.p.a., per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Monteverde».

Con decreto dirigenziale n. 4400 del 30 agosto 2002 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina n. 29/31 - 51027 Pracchia (Pistoia);

codice fiscale n. 01085650479,

è stata concessa l'autorizzazione sanitaria in via definitiva all'utilizzo delle preforme fornite dalla ditta Puccetti S.p.A. (Lucca) a partire dal polimero Lighter prodotto dalla Inca International S.p.a., per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Monteverde», di cui al punto 1*b)* del decreto dirigenziale n. 4986 del 23 agosto 1999.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Orticaia S.r.l. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

02A11717

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651232/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035